

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2003

relativa all'aiuto di stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH

[notificata con il numero C(2003) 1520]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/239/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 16 novembre 1998 e il 24 marzo 1999 la Commissione ha ricevuto denunce da parte di concorrenti in merito a presunti aiuti di Stato del *Land* Turingia a favore di Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II), entrambe con sede in Turingia, Germania.
- (2) Dopo un ampio scambio di corrispondenza e in seguito ad incontri con rappresentanti della Germania, il 15 novembre 2000 la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale riguardo agli aiuti ad hoc concessi alle imprese. Al contempo la Commissione ha invitato la Germania a fornire informazioni sufficienti atte ad accertare se talune misure d'aiuto siano compatibili con i regimi di aiuto autorizzati, in forza dei quali sarebbero state concesse.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi. Il 31 luglio 2001 Kahla II ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni, inoltrate alla Germania con lettera del 7 agosto 2001.

⁽¹⁾ GU C 185 del 30.6.2001, pag. 45 e GU C 26 del 30.1.2002, pag. 19.

⁽²⁾ GU C 185 del 30.6.2001, pag. 45.

- (4) Il 26 marzo 2001 la Germania ha risposto all'ingiunzione di fornire informazioni, ha fornito dati in merito agli aiuti ed ha informato la Commissione di altre misure di aiuto a favore dell'impresa, che non erano state notificate in precedenza. Il 28 maggio 2001 la Commissione ha formulato altri interrogativi cui ha ricevuto risposta il 30 giugno 2001. Altre informazioni aggiuntive sono pervenute il 9 agosto 2001.
- (5) Con lettera del 30 novembre 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania l'estensione del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti non conformi ai regimi autorizzati nel cui ambito essi sarebbero stati concessi, nonché agli aiuti non notificati alla Commissione.
- (6) Il 10 dicembre 2001 il caso è stato discusso approfonditamente con rappresentanti della Germania e dell'impresa.
- (7) La decisione della Commissione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto. Alla Commissione sono pervenute le osservazioni del beneficiario dell'aiuto (Kahla II). Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettera del 6 marzo 2002, affinché detto Stato potesse a sua volta esprimersi in merito.
- (8) Il 30 gennaio la Germania ha risposto riguardo alla decisione di estendere il procedimento d'indagine formale e ha comunicato informazioni dettagliate. Altre informazioni sono pervenute con lettera del 30 aprile 2002. La Germania ha trasmesso la sua risposta con lettera del 29 maggio 2002, registrata in quella stessa data.
- (9) Con lettera del 28 febbraio 2002 alla Commissione sono pervenute le osservazioni di Kahla II, trasmesse alla Germania con lettera del 6 marzo 2002. Il 18 marzo 2002 è stata presentata una nuova denuncia in merito al fatto che Kahla II avrebbe ottenuto altri aiuti. Questa informazione è stata comunicata alla Germania con lettera del 30 aprile 2002. La risposta di tale Stato membro alla denuncia è pervenuta il 29 maggio 2002.
- (10) Il 24 luglio 2002 il caso è stato nuovamente discusso con i rappresentanti della Germania. In seguito a questo incontro la Germania ha fornito ulteriori delucidazioni il 7 agosto 2002. Il 30 luglio 2002 Kahla II ha ribadito ancora gli argomenti addotti in precedenza. Con lettera del 1° ottobre 2002, registrata lo stesso giorno, la Germania ha comunicato altre osservazioni.

II. DESCRIZIONE

A. L'impresa

- (11) Kahla II è la società succeduta a Kahla I. Entrambe le imprese sono attive nella produzione di vasellame e piatti di porcellana e sono situate in una regione ammessa ad aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Kahla I

- (12) Il 1° marzo 1990 l'impresa VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla è stata trasformata in due società a responsabilità limitata, una delle quali era KAHLA I, conformemente al decreto tedesco sulla trasformazione di complessi industriali, imprese e organismi statali in società di capitali (*Verordnung zur Umwandlung von volkseigenen Kombinat, Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften – UmwandVO*). Il 23 aprile 1991 la Treuhandanstalt (THA) ha privatizzato Kahla I mediante vendita al signor Hoffmann (75,1 % del capitale sociale) e al signor Ueing (24,9 % del capitale sociale) dietro pagamento di 2 DEM. La privatizzazione è stata concessa agli unici offerenti, dopo che la THA aveva pubblicato la vendita nell'elenco delle imprese da essa poste in vendita (Hoppenstedt) e dopo aver interpellato associazioni dell'industria della ceramica e le camere di commercio. La Germania ritiene che la liquidazione dell'impresa abbia originato costi elevati per la THA. Secondo la Germania, il contratto di privatizzazione ha acquisito efficacia solo l'11 dicembre 1992.

⁽³⁾ GU C 26 del 30.1.2002, pag. 19.

- (13) La Germania ha comunicato i seguenti dati (fatturato e risultato di gestione in milioni di DEM):

Tabella 1

	1991	1992	1993
Dipendenti	1 561	827	696
Fatturato	25,4	29,3	27,9
Risultato di gestione	-29,5	-25,8	-13,4

- (14) Il 9 agosto 1993 l'impresa ha dichiarato fallimento. Il procedimento fallimentare è stato avviato il 29 settembre 1993.

- (15) Secondo la Germania, fin dall'avvio del procedimento fallimentare il curatore fallimentare aveva cercato di trovare investitori che rilevassero il capitale fisso. A parere del curatore fallimentare, il miglior prezzo per il capitale fisso si sarebbe ottenuto dalla vendita dell'impresa come impresa avviata.

Kahla II

- (16) Nel novembre 1993 un investitore privato, il signor Raithel, ha costituito Kahla II. Nel gennaio 1994 il curatore fallimentare ha ceduto al signor Raithel i terreni, i macchinari e gli impianti, nonché le forniture dell'impresa Kahla I in fallimento. Sono stati rilevati 380 dipendenti.
- (17) Il prezzo complessivo era originariamente di 7,391 milioni di DEM. Il 5 ottobre 1994 il contratto è stato modificato, stabilendo che il prezzo di 2,05 milioni di DEM per gli impianti, che doveva essere finanziato da una sovvenzione pari a 2,5 milioni di DEM (cfr. misura 15), andava corrisposto alla sottoscrizione del contratto modificato. Diritti, marchi, modelli registrati e know-how sono stati trasferiti per 1 DEM. L'elenco dei clienti e il portafoglio ordini sono stati trasferiti gratuitamente. L'importo pari a 2,136 milioni di DEM, corrispondente alle giacenze di magazzino, doveva essere versato in dieci rate a partire dal 1° marzo 1994. Le proprietà fondiaria sono state vendute esenti da imposte per 3,205 milioni di DEM pagabili entro 14 giorni.
- (18) La Germania sostiene che fino al 1996 sono stati effettuati pagamenti parziali. Un importo pari a 1 milione di DEM è stato infine versato nel 1999, dopo che il curatore fallimentare ha tolto un'ipoteca su una parte della proprietà fondiaria. Il prezzo complessivo da ultimo corrisposto è stato di 6,727 milioni di DEM. Secondo la Germania, la riduzione del prezzo in relazione alle giacenze nell'ordine di 664 000 DEM sarebbe stata riconducibile a danni accertati successivamente alla vendita. Dalle informazioni disponibili emerge che la vendita è stata finanziata principalmente mediante aiuti di Stato. Le risorse proprie che non contenevano alcun elemento di aiuti erano pari solo a 55 000 DEM.
- (19) La vendita della proprietà fondiaria è stata autorizzata il 18 luglio 1994 ⁽⁴⁾ dalla THA e il 19 ottobre 1995 dall'organismo giuridico ad essa subentrato, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS).
- (20) Il contratto di vendita prevedeva inoltre che la società Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG («TIB»), un'impresa statale costituita dal Land Turingia e controllata da un'istituzione di quest'ultimo, acquisisse una partecipazione tacita del Kahla II. Questa operazione è avvenuta il 5 marzo 1994.

⁽⁴⁾ Nel caso di istanza di fallimento di imprese detenute in precedenza dalla THA, la proprietà fondiaria è ritornata alla THA che, a sua volta, ha dovuto includerne il valore nella massa fallimentare.

- (21) La Germania ha fornito i seguenti dati relativi alla situazione dell'impresa (fatturato e risultato di gestione espressi in milioni di DEM):

Tabella 2

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Dipendenti	380	369	327	323	307	327	322
Fatturato	23	29	32	39	34	35,8	41,6
Risultato di gestione [...] (*)							

(*) Informazione riservata. Indicizzato (rispetto all'anno 1994):

1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
-100	-181	3	70	78	11	186

B. Misure finanziarie

a) *Misure finanziarie a favore di Kahla I*

- (22) Le misure finanziarie concesse dallo Stato a Kahla I dalla sua costituzione fino all'istanza di fallimento sono le seguenti (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 3

Misure a favore di Kahla I

				Importo
Misure precedenti alla privatizzazione				
1		THA	Garanzia all'esportazione	4,5
Misure nell'ambito della privatizzazione				
2	23.4.1991	THA	Ripresa di oneri pregressi	37,7
3	23.4.1991	THA	Ripresa di debiti pregressi	31,1
4	23.4.1991	THA	Garanzie	24,9
Misure successive alla privatizzazione				
5	12.1991	Land	Sovvenzioni all'investimento dirette	1,825
6	5.10.1992	THA	Prestito	4,3
7	1.12.1992	THA	Prestito	1,8
8	1993	THA	Ricavi derivanti dall'utilizzo di terreni	5,676
9		Stadtsparkasse Jena	Crediti	3,9
10	1992-1995	Land	Premi all'investimento	0,035
Totale				115,736

- (23) Misura 1: una garanzia all'esportazione concessa prima della privatizzazione di cui, secondo la Germania, non si è mai beneficiato.
- (24) Misure 2 e 3: i debiti sono stati trasferiti alla THA in ordine ai crediti a favore della Dresdner Bank AG precedenti al 1° luglio 1990 e ai prestiti concessi dalla THA prima della privatizzazione.

- (25) Misura 4: la Germania indica che tali garanzie della THA sono state concesse al fine di assicurare investimenti, una copertura di perdite e i crediti della Dresdner Bank AG. Per queste garanzie l'impresa ne ha fornite a propria volta diverse, alle quali la THA ha rinunciato dopo l'avvio del procedimento fallimentare. Quale ulteriore garanzia, alla THA è stato concesso il diritto di disporre dei terreni non direttamente necessari all'attività dell'impresa. Questo patrimonio immobiliare è stato valutato in 13,3 milioni di DEM. I proventi attesi dovevano essere utilizzati per estinguere i crediti garantiti dalla THA. La Germania riconosce che, con il consenso della THA, i crediti assistiti da tali garanzie non sono mai stati recuperati. Alla data della loro entrata in vigore le garanzie in questione erano, interessi inclusi, complessivamente pari a 24,9 milioni di DEM.
- (26) Misura 5: nel dicembre 1991 l'impresa ha ricevuto dal *Land* Turingia sovvenzioni all'investimento per un importo di 1,825 milioni di DEM.
- (27) Misura 6: il 5 ottobre 1992 la THA ha concesso un prestito pari a 4,2 milioni di DEM al fine di evitare l'insolvenza.
- (28) Misura 7: il 1° dicembre 1992 la THA ha messo a disposizione un ulteriore prestito di 1,8 milioni di DEM.
- (29) Misura 8: i proventi derivanti dall'utilizzo menzionato nella misura 3 delle proprietà immobiliari dell'impresa ammontavano nel complesso a 5,676 milioni di DEM. Nel 1993 3,4 milioni di DEM del totale dei proventi sono stati messi a disposizione di Kahla I e non impiegati per coprire i crediti garantiti dalla Treuhand. La Germania afferma che effettivamente il pagamento di questo importo alla THA è stato prorogato, tuttavia non si è rinunciato al rimborso, in quanto l'importo totale di 5,676 milioni di DEM è stato inserito nella massa fallimentare. Pertanto, le risorse della Treuhand che sono state destinate a favore dell'impresa e non sono state impiegate per il rimborso di crediti erano in totale pari a 5,676 milioni di DEM. La Germania non ha contestato tale fatto.
- (30) Misura 9: due crediti della Kreis- und Stadtparkasse Jena per un totale di 3,9 milioni di DEM. Questi crediti, con un tasso di interesse rispettivamente del 13,25 % e 17,25 %, sono stati garantiti da ipoteche per un importo di 10 milioni di DEM.
- (31) Misura 10: nel periodo compreso tra il 1992 e il 1995 sono stati versati premi all'investimento per 35 000 DEM.
- (32) Kahla I ha beneficiato di misure finanziarie pubbliche per un totale di 115,736 milioni di DEM. Nonostante questo sostegno finanziario il 29 settembre 1993 è stato avviato il procedimento fallimentare. La Germania afferma che la THA ha iscritto come parte della massa fallimentare obbligazioni per 41,2 milioni di DEM. Questo importo include le misure 3, 6, 7 e 8, interessi inclusi.
- (33) Il 27 settembre 1993 la THA ha deciso di rinunciare a che le garanzie fornite dall'impresa per le garanzie in relazione alla misura 4 producessero effetti. Il 18 luglio 1994 la THA, ovvero l'organizzazione ad essa subentrata, la BvS, ha rinunciato al recupero del terreno cui aveva diritto ai sensi di legge. Secondo la Germania, ciò avrebbe comportato compensazioni a favore di altri creditori e, pertanto, costi aggiuntivi.

b) *Misure finanziarie a favore di KAHLA II*

- (34) Le misure finanziarie concesse dallo Stato a Kahla II dalla sua costituzione fino al 1999 sono le seguenti (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 4

Misure a favore di Kahla II

				Importo
Misure 1994 – 1996				
11	5.4.1994	TIB	Partecipazione	1,975
12	5.4.1994	TIB	Prestito partecipativo	6,0
13	25.3.1994	Land	Garanzia sui crediti del 90 % (16, 18-22)	
14	25.3.1994	Land	Garanzia del 90 % a fronte di un prestito di 6,5 milioni di DEM concesso da una banca privata	5,85
15	10.5.1994	Land	Sovvenzioni per investimenti delle PMI	2,5
16	4./5.6.1994	Aiuto al capitale proprio del DtA (DtA- Eigenkapitalhilfe)	Prestito	0,2
17	5./6.1994	Creazione di nuove imprese nel quadro del programma ERP (ERP- Existenzgründung)	Prestito	1,8
18	3./4.1995	Ricostruzione ERP (ERP-Aufbau)	Prestito 1	2,0
19	3./4.1995	Regime per piccole e medie imprese del KfW (KfW-Mittelstand)	Prestito	1,0
20	6./26.4.1995	Programma in materia di ambiente della DtA (DtA-Umwelt)	Prestito	1,73
21	7./26.4.1995	Programma di risparmio energetico ERP (ERP-Energiespar)	Prestito	3,45
22	3./25.4.1996	Ricostruzione ERP	Prestito 2	2,0
23	13.2.1996	Land	Garanzia del 90 % a fronte di un prestito di 1 milione di DEM concesso da una banca privata	0,9
24	1994-1996/97	Land	Sovvenzioni dirette all'investimento	3,36
25	1994-1996	Land	Premi all'investimento	0,838
26	1994-1996	Arbeitsamt	Sovvenzioni in conformità della AFG	1,549
27	1994-1996		Sovvenzioni diverse	0,492
Misure a partire dal 1997				
28	1997-1999	Land	Sovvenzioni dirette all'investimento	1,67
29	1997-1999	Land	Premi all'investimento	0,365
30	3./5.1999	Land	Garanzia del 90 % a fronte di un prestito di 2,32 milioni di DEM concesso da una banca privata	0,042
31	1997-1999	Arbeitsamt	Sovvenzioni in conformità della AFG	0,851
32	1997-1999		Sovvenzioni diverse	0,352
33	1994-1999		Ammortamento eccezionale (Sonderabschreibung)	0,104
Totale				39,028

- (35) Misura 11: nel marzo 1994 TIB ha rilevato per 1,975 milioni di DEM il 49 % delle azioni di Kahla II. Il 31 dicembre 1999 TIB ha terminato la sua partecipazione nell'impresa e ha ceduto le azioni di Kahla II in suo possesso al signor Raithel e a suo figlio, signor H. Raithel, i quali hanno versato [...] (*) di DEM.
- (36) Misura 12: nel marzo 1994 TIB ha concesso un prestito partecipativo dell'importo di 6 milioni di DEM. La Germania afferma che questo prestito non conferisce a TIB alcun diritto di voto aggiuntivo. Al prestito si applicava un interesse del 12 %, sebbene gli interessi fossero limitati al 50 % dell'utile dell'anno. La Commissione osserva che Kahla II ha iniziato a registrare modesti profitti solo a partire dal 1996. Non è stato concordato alcun premio di rischio. La Germania afferma che il prestito è stato rimborsato il 29 dicembre 1999, interessi inclusi, per 1,631 milioni di DEM.
- (37) Misure 13 e 23: nel marzo 1994 il Land Turingia ha assunto una garanzia sussidiaria del 90 % per crediti all'investimento fino ad un importo massimo di 13,5 milioni di DEM. Una volta che i crediti sono stati infine recuperati, la garanzia di cui alla misura 13 ha coperto i crediti da 18 a 22. La garanzia di cui alla misura 23 ha coperto un credito di 1 milione di DEM, concesso da una banca privata nel febbraio 1996 ad un interesse del 6,1 %.
- (38) Misura 14: un'ulteriore garanzia sussidiaria del 90 % fornita dal Land Turingia nel marzo 1994 per crediti al capitale d'impresa pari a 6,5 milioni di DEM. Il credito è stato di fatto concesso nel settembre 1995 da una banca privata ad un interesse dell'8,5 %. Tale garanzia è stata gradualmente ridotta ed è scaduta il 31 dicembre 1999.
- (39) Per queste garanzie l'impresa ha pagato un'imposta dello 0,75 % p. a., ridotta allo 0,5 % a partire dal giugno 1995.
- (40) Misura 15: una sovvenzione per piccole e medie imprese (PMI) per un importo iniziale di 2 milioni di DEM, successivamente aumentato a 2,5 milioni di DEM, concesso il 10 maggio 1994.
- (41) Misura 16: un prestito di aiuto al capitale proprio (EKH-Darlehen) di 200 000 DEM, concesso nel giugno 1994 presumibilmente nel quadro di un regime di aiuti (5) al signor Raithel, l'investitore, in relazione alla costituzione di Kahla II. Conformemente a questo regime, l'investitore doveva fornire l'importo in questione all'impresa sotto forma di capitale proprio. La Germania sostiene che il prestito è stato recuperato il 30 settembre 2001.
- (42) Misura 17: nel maggio 1994 è stato concesso un prestito pari a 1,8 milioni di DEM, presumibilmente nel quadro del programma per la creazione di nuove imprese ERP (6).
- (43) Misura 18: nel marzo 1995 è stato concesso un prestito all'investimento di 2 milioni di DEM, presumibilmente nel quadro del programma di ricostruzione ERP (7).
- (44) Misura 19: un prestito all'investimento pari a 1 milione di DEM, concesso dal Kreditanstalt für Wiederaufbau nel marzo 1993 (8).
- (45) Misura 20: un prestito all'investimento per un importo pari a 1,73 milioni di DEM, concesso nell'aprile 1995 nell'ambito del programma in materia di ambiente della DtA.
- (46) Misura 21: un prestito all'investimento per un importo pari a 3,45 milioni di DEM, presumibilmente concesso nel quadro del programma in materia di ambiente ERP nell'aprile 1995 (9).

(*) Informazione riservata, superiore del 30-40 % al prezzo precedentemente pagato da TIB.

(5) N 213/93, GU C 302 del 9.11.1993, pag. 6.

(6) N 108c/1994, SG(94) D/17293 del 1.12.1994, GU C 390 del 31.12.1994, pag. 14.

(7) N 108b/1994, SG(94) D/17293 del 1.12.1994, GU C 390 del 31.12.1994, pag. 13.

(8) Regime per piccole e medie imprese del KfW, NN 109/93, SG (94), D/372 del 14.1.94, GU C 373 del 29.12.1994, pag. 3.

(9) Programma in materia di ambiente ERP, N 563d/94, SG(94), D/17530 del 5.12.1994 GU C 390 del 31.12.1994, pag. 16.

- (47) A motivo della diminuzione degli interessi di mercato, il 30 marzo 1998 l'importo non ancora versato dei prestiti previsti nell'ambito delle misure 18-21, pari a 7,329 milioni di DEM, è stato convertito in un prestito di mercato della Hypovereinsbank. Il tasso d'interesse per il nuovo prestito era del 5,9 %, vale a dire superiore al tasso d'interesse di riferimento in vigore del 5,49 %. Tuttavia la Commissione rileva che la garanzia del 90 %, di cui alla misura 13, è stata messa a disposizione per questo nuovo prestito di mercato.
- (48) Misura 22: un prestito all'investimento per un importo di 2 milioni di DEM, concesso presumibilmente nel quadro del programma di ricostruzione ERP nel marzo 1996 ⁽¹⁰⁾.
- (49) Misura 23: cfr. punto (37).
- (50) Misura 24: nell'ottobre 1994 il Land Turingia ha corrisposto a Kahla II sovvenzioni all'investimento per un importo di 3,36 milioni di DEM per investimenti nel periodo compreso tra il 1994 e il 1996 ⁽¹¹⁾.
- (51) Misura 25: tra il 1994 e il 1996 l'impresa ha beneficiato di un premio all'investimento per un importo di 838 000 DEM ⁽¹²⁾.
- (52) Misura 26: sovvenzioni a favore della promozione dell'occupazione per un importo pari a 1,549 milioni di DEM negli anni 1994-1996.
- (53) Misura 27: tra il 1994 e il 1996 l'impresa ha ottenuto sovvenzioni per la partecipazione a fiere per un importo di 122 414 DEM, sovvenzioni per la pubblicità pari a 30 000 di DEM, sovvenzioni a favore della R&S per un importo di 318 000 DEM e sovvenzioni per l'integrazione di lavoratori per 21 000 DEM.
- (54) Misura 28: nel dicembre 1996 sono state concesse ulteriori sovvenzioni all'investimento per un importo pari a 1,67 milioni di DEM per gli anni 1997-1999.
- (55) Misura 29: l'impresa ha ottenuto premi all'investimento per 365 000 DEM per gli anni 1997-1999.
- (56) Misura 30: nel maggio 1999 una banca privata ha concesso un prestito di 2,32 milioni di DEM; anche questo prestito rientrava nella garanzia sussidiaria del 90 %, accordata nel marzo 1994 dal Land Turingia per crediti all'investimento nell'ordine di un importo massimo di 13,5 milioni di DEM (cfr. misure 13 e 23). Il prestito è stato concesso ad un tasso d'interesse del 4,6 %.
- (57) Misura 31: ulteriori sovvenzioni a favore della promozione dell'occupazione per un importo di 851 000 DEM.
- (58) Misura 32: secondo quanto emerge dalle relazioni annuali, tra il 1997 e il 1999 l'impresa ha ottenuto sovvenzioni per la partecipazione a fiere, per la pubblicità e per l'integrazione di lavoratori per un importo pari a 342 910 DEM, nonché sovvenzioni per costi di personale in relazione alle attività connesse alla R&S per un totale di 8 602 DEM. Ne consegue che il totale delle sovvenzioni era di 352 000 DEM.
- (59) Inoltre, dopo l'estensione del procedimento d'indagine formale, la Germania ha spiegato che l'impresa avrebbe beneficiato di un regime che le consente di applicare agli investimenti quote di ammortamento inizialmente più elevate e di ridurle poi nell'arco degli anni (*Sonderabschreibung*). La Germania ammette che questa misura ha costituito di fatto un vantaggio per l'impresa, poiché se è vero che comportava perdite nei primi anni, consentiva anche di pagare meno tasse. La perdita di entrate per lo Stato, dovuta alle diminuzioni delle imposte, deve anche essere considerata come misura di finanziamento dello Stato a favore di Kahla II (in prosieguo: la misura 33).

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 7.

⁽¹¹⁾ 23° programma quadro dell'azione di interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche», N 157/94, SG (94) D/ 11038, 1.8.1994.

⁽¹²⁾ N 561/92, SG (92) D/16623 del 24.11.1992 e N 494/A/1995, SG (95) D/17154, 27.12.1995.

C. Il progetto

- (60) Secondo la Germania, il 25 marzo 1994 è stato elaborato un programma per finanziare i bisogni di Kahla II. I costi originariamente pianificati sono stati lievemente ridotti a circa 2 milioni di DEM. Nella tabella 5 figura un elenco dettagliato estratto dai dati forniti dalla Germania (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 5

Costi	Importo pianificato	Importo effettivo (1994-1996)
Proprietà fondiarie:	3,200	3,200
Edifici:		
Macchinari/Impianti	2,050	2,050
Merci:	2,136	1,472
Rinnovamento macchinari	14,650	14,977
Beni patrimoniali immateriali		
Capitale d'impresa:	14,854	12,709
Totale	36,890	34,408

- (61) Al fine di coprire questi costi, nel marzo 1994 è stato elaborato un piano di finanziamento, modificato più volte successivamente. La tabella 6 è stata elaborata sulla base dei dati forniti dalla Germania. Le misure in corsivo riguardano presunte risorse private (importi espressi in milioni di DEM):

Tabella 6

Misura	Piano di finanziamento	25.3.1994	26.4.1995	25.4.1996	Importo effettivo
11	Partecipazione di TIB	1,950	1,975	1,975	1,975
12	Prestito partecipativo (TIB)	6,000	6,000	6,000	6,000
15	Sovvenzione destinata alla PMI	2,000	2,500	2,500	2,500
	Prestiti	13,500			
18	— Programma di ricostruzione ERP del KfW		2,000	2,000	2,000
19	— Regime per piccole e medie imprese del KfW		1,000	1,000	1,000
20	— Programma in materia di ambiente della DtA		1,730	1,730	1,730
21	— Programma di risparmio energetico ERP		3,450	3,450	3,450
22	— Programma di ricostruzione ERP del KfW			2,000	2,000
	— Prestiti bancari		5,320	3,320	1,000
(14)	Credito di banche al capitale d'impresa	6,500	6,500	6,500	6,500
24	Sovvenzioni all'investimento	3,370	3,340	3,340	3,360
25	Premi all'investimento	1,020	1,020	1,020	0,838
	Signor Raithel (proprietario)	2,550	0,055	0,055	0,055
16	— Aiuto al capitale proprio della DtA		0,200	0,200	0,200
17	— Programma per la creazione di nuove imprese ERP del KfW		1,800	1,800	1,800
	Totale	36,890	36,890	36,890	34,408

- (62) Si osserva che, rispetto all'importo inizialmente previsto, nel 1995 la partecipazione di TIB (misura 11) è aumentata di circa 250 000 DEM. Si rileva inoltre che il piano originario prevedeva prestiti nell'ordine di 13,5 milioni di DEM. Per questi prestiti, nonché per un credito di una banca privata al capitale di esercizio pari a 6,5 milioni di DEM, il Land si è fatto carico di garanzie del 90 % (misure 13 e 14). Nel 1994 il credito al capitale di esercizio è stato recuperato. I prestiti pari ad un importo totale di 13,5 milioni di DEM sono stati concessi nel 1995 (misure 18-22) e sono effettivamente stati coperti con la garanzia del 90 %.
- (63) Per quanto riguarda le presunte risorse private, si rileva che il contributo inizialmente previsto da parte dell'investitore pari a 2,555 milioni di DEM è stato ridotto a 2,055 milioni di DEM, vale a dire di 500 000 DEM. La «sovvenzione per le PMI» (misura 15) è stata aumentata di 500 000 DEM, quindi esattamente dell'importo di cui è stato diminuito il contributo dell'investitore. Inoltre, alla data in cui il presunto contributo dell'investitore privato è stato effettivamente apportato, questo si componeva di 55 000 DEM in contanti provenienti dalle risorse proprie dell'investitore e di due prestiti di 2 milioni di DEM, concessi da banche pubbliche sulla base dei regimi di aiuti autorizzati (misure 16 e 17).
- (64) È d'uopo rilevare che nella tabella 6, come trasmessa dalla Germania, non figurano riferimenti alle sovvenzioni concesse nell'ambito delle misure 26 e 27 né al regime di ammortamento eccezionale, di cui, secondo quanto afferma la Germania, l'impresa poteva beneficiare (misura 33). In una tabella separata, fornita il 30 gennaio 2002, la Germania ha indicato che gli investimenti ammortizzati nel 1994 e nel 1995 ammontavano complessivamente a 3,603 milioni di DEM.
- (65) La Germania ha inoltre fornito la tabella riportata di seguito riguardante diversi investimenti effettuati dall'impresa nel 1997 e nel 1998 (gli importi sono espressi in milioni DEM):

Tabella 7

Costi	Importo pianificato	Importo sostenuto
Macchinari/Impianti	5,580	
Beni patrimoniali immateriali	0,150	
Totale	5,730	6,769

- (66) Nella tabella 8, come trasmessa dalla Germania, figura in dettaglio il finanziamento di tali costi (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 8

Misura	Finanziamento	Importo pianificato	Importo effettivo
	Contributo proprio	1,318	2,406
28	Sovvenzioni all'investimento	1,670	1,670
29	Premi all'investimento	0,279	0,292
	Altre fonti	2,400	2,400
	Totale	5,730	6,769

- (67) Si constata che la tabella 8, quale fornita dalla Germania, non contiene riferimenti alle sovvenzioni nel quadro delle misure 31 e 32. Tuttavia, per quanto riguarda il finanziamento dei costi di cui alla tabella 7, la Germania indica che l'impresa avrebbe defalcato investimenti per un importo massimo di 743 000 DEM nell'ambito del regime di ammortamento eccezionale (misura 33). Quest'ultimo importo è presumibilmente incluso nella voce «Altre fonti» della tabella 8.

- (68) La Germania ha inoltre fornito un ulteriore piano d'investimento⁽¹³⁾ in cui figurano in dettaglio gli investimenti effettuati tra il 1994 e il 2000, nonché quelli da effettuare nel periodo 2000-2003. Il piano menziona un gran numero soprattutto di macchinari e impianti in cui l'impresa ha investito. I costi totali per il periodo 1994-2000 figurano nella tabella 9, come trasmessa dalla Germania (gli importi sono espressi in milioni di DEM):

Tabella 9

1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Tot.
8,504	4,540	1,933	1,846	4,923	1,370	0,790	23,906

- (69) La Commissione osserva che quest'ultimo piano d'investimento raggruppa una parte degli investimenti descritti nelle tabelle 5-8. In tale contesto gli investimenti effettuati nel periodo 1994-1996 sono nel complesso pari a 14,977 milioni di DEM, corrispondenti agli investimenti di fatto realizzati di cui alla voce «Rinnovamento di macchinari» della tabella 5. Quanto al 1997 e al 1998, il totale degli investimenti coincide con gli investimenti effettuati di cui alla tabella 7.

D. Analisi del mercato

- (70) Sia Kahla I che Kahla II sono attive nella produzione di vasellame e piatti di porcellana per uso domestico. Kahla II ha ampliato il suo settore e produce attualmente anche prodotti per uso professionale, in particolare per il settore alberghiero e per uso ornamentale. I prodotti sono destinati anche all'esportazione.
- (71) Nel settore delle stoviglie e della porcellana ornamentale è in atto tra gli Stati membri un intenso scambio commerciale. Mentre la porcellana ornamentale viene prodotta in tutta Europa, i fabbricanti di porcellana da tavola sono fortemente concentrati a livello regionale nel nord della Baviera (Germania), nello Staffordshire (Regno Unito) e nel Limousin (Francia). Oltre a numerose PMI sono presenti anche varie grandi imprese. Tra queste ultime si annoverano Villeroy&Boch (Germania/Lussemburgo), Hutschenreuther e Rosenthal (Germania), nonché Royal Doulton e Wedgwood (Regno Unito), che rappresentano oltre un terzo della produzione globale comunitaria. In risposta alla specifica esigenza dell'industria alberghiera e della ristorazione è nato il «settore della porcellana per alberghi» che produce una ceramica resistente studiata ad hoc. Il Regno Unito, la Germania e l'Italia sono i principali paesi produttori e consumatori. La stretta relazione con il consumatore finale e la necessaria concorrenza sul piano del design hanno caratterizzato in modo particolare questo settore a forte intensità di manodopera con la sua vasta gamma di prodotti. Se, in termini di valore, le vendite a paesi terzi superano le importazioni comunitarie, sul piano quantitativo, invece, le importazioni sono maggiori delle esportazioni, soprattutto a causa delle importazioni estremamente economiche dalla Cina⁽¹⁴⁾.
- (72) Il settore della porcellana è caratterizzato da sovraccapacità. La produzione e il consumo, che sono continuamente aumentati fra il 1984 e il 1991, hanno subito un calo nel 1992 e 1993. Nel 1994 non si è delineata l'attesa ripresa della produzione. La bilancia commerciale degli ultimi anni è stata positiva, ma la quota delle importazioni ha registrato un netto incremento, in particolare nel settore della ceramica da tavola. La pressione concorrenziale cui è esposto questo settore non può essere controbilanciata da un aumento delle esportazioni. Anzi, la già tesa situazione concorrenziale, dovuta anche alle eccessive capacità esistenti nella Comunità, rischia di aggravarsi ulteriormente con le crescenti importazioni dal sud-est asiatico e dai paesi dell'Europa centrale e orientale (in particolare dalla Repubblica ceca e dall'Ungheria) che beneficiano di accordi commerciali con l'Unione europea⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Trasmesso come allegato 17 alla lettera del 15 marzo 2001, registrata dalla Commissione il 26 marzo 2001 (A/32477).

⁽¹⁴⁾ Dati tratti dal sito web della Cerame-Unie (<http://www.cerameunie.org>).

⁽¹⁵⁾ Panorama dell'industria europea 1997, 9-20; NACE (Revisione 1). Cfr. anche decisione della Commissione 1999/157/CE nel caso C 35/97, Triptis Porzellan GmbH (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 48).

III. MOTIVI PER L'AVVIO E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (73) Nell'ambito dell'avvio del procedimento d'indagine formale la Commissione ha esaminato gli aiuti a favore di Kahla I e Kahla II alla luce dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Le misure includevano risorse statali e falsavano o minacciavano di falsare la concorrenza tra gli Stati membri e creavano vantaggi a favore di queste imprese. Nella sua valutazione provvisoria la Commissione ha ritenuto che Kahla I e Kahla II fossero imprese in difficoltà. Inoltre la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che lo Stato, concedendo a queste imprese risorse finanziarie, avesse agito come un imprenditore in economia di mercato. In una valutazione provvisoria siffatte misure sono state considerate come aiuti di Stato.
- (74) Poiché nutriva dubbi in merito alla compatibilità di detti aiuti con il mercato comune, la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale riguardo agli aiuti ad hoc accordati a Kahla I e Kahla II. Inoltre la Germania ha sostenuto che numerose misure d'aiuto sono state concesse in conformità di regimi di aiuto autorizzati. Le informazioni a disposizione della Commissione non consentivano a quest'ultima di stabilire se tali misure fossero conformi ai regimi di aiuti approvati, in conformità dei quali si presuppone siano stati concessi. Pertanto, nell'ambito dell'avvio del procedimento d'indagine formale la Commissione ha diretto alla Germania un'ingiunzione di fornire informazioni per chiarire tale punto.
- (75) Le informazioni fornite in risposta a detta ingiunzione non hanno dissipato i dubbi che la Commissione nutriva riguardo alla natura di aiuti esistenti se non nel caso di alcune misure accordate apparentemente in conformità di un regime di aiuti approvato. Inoltre la Commissione ha osservato che numerose misure presentavano particolarità di cui non era stata informata. Di conseguenza la Commissione ha esteso il procedimento d'indagine formale al fine di valutare le misure manifestamente ancora non conformi a regimi di aiuti autorizzati, nonché le misure in merito alle quali era stata informata solo dopo l'avvio della procedura d'indagine formale.

IV. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GERMANIA

- (76) Nella sua lettera dell'11 novembre 1999 la Germania ha sostenuto che nessuna delle misure finanziarie menzionate in precedenza dovesse essere notificata alla Commissione. La Germania fa valere che Kahla II è stata costituita *ex novo* nel febbraio 1994 e non ha proseguito l'attività di Kahla I. Secondo quanto sostiene la Germania, Kahla II non si trova in difficoltà. Nel corso dell'intero procedimento la Germania ha insistito su questo punto. A sostegno di tale argomentazione la Germania ha prodotto anzitutto due relazioni elaborate da consulenti il 29 novembre 1993 e l'11 gennaio 1994. Successivamente all'estensione del procedimento d'indagine formale la Germania ha fornito una relazione del 21 gennaio 2002, elaborata da un altro consulente.
- (77) La Germania ha anzitutto constatato che la maggior parte dei fondi provenienti da organismi pubblici non devono essere considerati come aiuti, in quanto le autorità statali avrebbero agito come un imprenditore in economia di mercato sostenendo finanziariamente Kahla II. Secondo la Germania, le altre misure finanziarie a favore di Kahla II, che esulano dal principio dell'investitore privato che agisce in economia di mercato, non rientrerebbero in regimi di aiuti autorizzati né andrebbero considerate come aiuti *de minimis*. La Germania ha fornito esaurienti informazioni e documentazione.
- (78) Dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale la Germania ha riconosciuto che talune misure potevano costituire aiuti e alcune non potevano rientrare nelle regole *de minimis* contenute nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*⁽¹⁶⁾ e nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»)⁽¹⁷⁾, né in regimi di aiuti autorizzati. Tuttavia la Germania ha ritenuto che in questo caso l'aiuto costituirebbe un aiuto all'investimento, che rispetta i massimali degli aiuti vigenti nella regione considerata. Inoltre la Germania ha trasmesso numerosi piani di investimento e informazioni supplementari al riguardo, inclusa una valutazione dell'intensità degli aiuti delle misure.

⁽¹⁶⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽¹⁷⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

- (79) Infine, la Germania ha sostenuto che la Commissione, nel caso in cui non accetti nessuno degli argomenti addotti – in particolare riguardo alla misura 26 –, deve esaminare se l'aiuto possa essere considerato come aiuto all'occupazione compatibile con il mercato comune.
- (80) Nella sua lettera del 1° ottobre 2002 la Germania ha dichiarato, a fronte di tutti gli argomenti che precedono, che, nel caso in cui la Commissione consideri Kahla II come un'impresa in difficoltà, gli aiuti in questione devono essere valutati come aiuti alla ristrutturazione sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁸⁾ (orientamenti per la ristrutturazione).

V. OSSERVAZIONI DELLE PARTI

- (81) Dopo l'avvio e l'estensione del procedimento alla Commissione sono pervenute le osservazioni di Kahla II, trasmesse alla Germania con lettere del 7 agosto 2001 e 6 marzo 2002. Gli argomenti addotti da Kahla II coincidono ampiamente con quelli della Germania.
- (82) È stata altresì presentata una nuova denuncia in merito ad altri aiuti concessi a Kahla II. Questa informazione è stata trasmessa alla Germania con lettera del 30 aprile 2002. Il 29 maggio 2002 detto Stato membro ha risposto sostenendo che all'impresa sono state erogate solo le sovvenzioni notificate alla Commissione.
- (83) Il 30 luglio 2002 Kahla II ha inviato alla Commissione le sue osservazioni, che non contenevano nuovi fatti o prove, in cui tuttavia la Germania ha ribadito le argomentazioni da essa addotte in precedenza, sostenendo che l'impresa non si è mai trovata in difficoltà, che talune misure non devono essere considerate come aiuto e che gli aiuti ad hoc dovrebbero essere ritenuti aiuti regionali compatibili.

VI. VALUTAZIONE

A. L'impresa

- (84) Nell'ambito dell'avvio del procedimento d'indagine formale la Commissione non ha potuto stabilire, sulla base delle informazioni di cui disponeva, se Kahla I e Kahla II fossero imprese indipendenti né in quale misura Kahla II debba essere considerata come continuazione di un'impresa o come *Auffanglösung* (società che subentra a una società in difficoltà). Pertanto la Germania è stata invitata a fornire informazioni sufficienti a chiarire questo punto.
- (85) Nella fase di estensione del procedimento d'indagine formale la Commissione è pervenuta alla conclusione che Kahla I e Kahla II sono entità giuridiche distinte. Kahla II è stata considerata come una *Auffangesellschaft*, in quanto creata dal signor Raithel quale società di copertura al fine di continuare le attività di Kahla I in liquidazione e di rilevarne i beni patrimoniali. Nella documentazione prodotta Kahla II viene spesso definita *Auffangesellschaft* e la Commissione ha rilevato che ha avuto luogo un cambio di controllo, di proprietà e di personalità giuridica. La Germania non ha contestato questa opinione.
- (86) La vendita dei beni patrimoniali a Kahla II non ha avuto luogo nell'ambito di una gara d'appalto pubblica e incondizionata. La Germania dichiara che gli operatori del mercato sono stati informati sul fatto che i beni patrimoniali sono stati offerti in vendita. Secondo la Germania, in seguito a trattative con due potenziali investitori, il signor Raithel è stato scelto dal curatore fallimentare come miglior offerente. A parere del curatore fallimentare, i motivi di tale scelta sono stati sia l'esperienza dell'offerente nel settore della porcellana, sia il fatto che l'offerta del signor Raithel era sostanzialmente superiore a quella dell'altro candidato, che, secondo la Germania, avrebbe offerto 1 DEM. Nondimeno, la Commissione rileva che il signor Raithel avrebbe offerto in realtà più di 1 DEM, tuttavia il prezzo offerto doveva essere finanziato mediante risorse statali. Ciononostante, dalle informazioni disponibili emerge che il signor Raithel ha apportato 55 000 DEM provenienti dalle risorse proprie e quindi un importo superiore a 1 DEM. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione condivide l'opinione della Germania, secondo cui il signor Raithel era il miglior offerente.

⁽¹⁸⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12 e GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- (87) La Commissione riconosce che il valore dei terreni di Kahla I si fondava su una perizia di esperti indipendenti. La Germania ha spiegato che il valore di impianti e scorte – complessivamente circa 3,5 milioni di DEM – non sarebbe stato determinato sulla base di una perizia, in quanto sarebbero sorti problemi pratici e gran parte degli impianti sarebbe stata in cattivo stato e avrebbe dovuto essere sostituita. Tenuto conto di questi elementi, la Commissione è pervenuta alla conclusione che non vi è motivo di dubitare che il prezzo pagato per i beni patrimoniali di Kahla I non corrispondesse al prezzo di mercato.
- (88) Per quanto attiene alla successiva vendita della quota del 49 % di TIB a Kahla II, nelle sezioni che seguono si analizza la questione se tale percentuale corrisponda al comportamento di un imprenditore in economia di mercato. Tuttavia la Commissione rileva che la cessione, avvenuta il 31 dicembre 1999, di tale quota al signor Raithel e a suo figlio non ha avuto luogo nell'ambito di una gara d'appalto pubblica, trasparente e incondizionata.
- (89) TIB è un'istituzione finanziaria statale. La Commissione, sulla base della giurisprudenza costante della Corte delle Comunità europee e della politica da essa stessa adottata, ritiene che nel caso di una partecipazione pubblica il prezzo di vendita non contenga un elemento di aiuto di Stato se la vendita si svolge attraverso una gara d'appalto pubblica, incondizionata e non discriminatoria. Tuttavia gli Stati membri non sono obbligati a seguire tale procedura per la vendita di partecipazioni pubbliche.
- (90) Qualora non abbia luogo siffatta procedura, il prezzo di vendita può contenere elementi di aiuto di Stato. Pertanto la Commissione può esaminare, se del caso, se il prezzo di vendita corrisponda in maniera adeguata al valore della partecipazione pubblica. A questo riguardo la Commissione osserva che il prezzo versato per le quote cedute al signor Raithel e a suo figlio era superiore al prezzo che la stessa TIB aveva pagato quasi sei anni prima. Si rileva inoltre che la quota costituiva una partecipazione di minoranza. Occorre infine sottolineare che, in relazione all'avvio o all'estensione del procedimento d'indagine formale, nessuna parte ha presentato una denuncia riguardo al fatto di essere stata arbitrariamente esclusa dalla cessione né tantomeno ha presentato un'offerta per la partecipazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la vendita di tale partecipazione non contenga alcun elemento di aiuto.

B. Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (91) A Kahla I e Kahla II sono stati concessi aiuti finanziari provenienti da risorse statali, che hanno comportato per entrambe le imprese vantaggi rispetto ai loro concorrenti. Dai fatti riportati nei documenti emerge che enti soggetti a controllo statale concedono prestiti e partecipazioni in imprese private, come nel caso di TIB con Kahla II, devono chiaramente imputare le loro attività allo Stato. A tale riguardo si fa riferimento alla relazione di un consulente del 29 novembre 1993, secondo cui l'intero progetto di ristrutturazione di Kahla dev'essere considerato alla luce degli sforzi compiuti dal governo regionale per garantire posti di lavoro presso l'impresa stessa⁽¹⁹⁾. Poiché il mercato della porcellana costituisce un mercato di prodotti europeo altamente competitivo caratterizzato da sovraccapacità, i vantaggi finanziari, che garantiscono ad un'impresa una posizione favorevole rispetto ai suoi concorrenti, minacciano di falsare la concorrenza e pregiudicano il commercio intracomunitario.
- (92) Per quanto riguarda Kahla I, nella fase di estensione del procedimento d'indagine formale la Commissione perviene alla conclusione che le misure 2, 3 e 9 non costituiscono aiuti. Le altre misure concesse dalla Germania continuano ad essere considerate come aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Detto Stato non ha contestato questa opinione, che viene quindi mantenuta.

⁽¹⁹⁾ «Das Konzept der Auffanggesellschaft Kahla muss unter den speziellen strukturpolitischen Bedingungen des Landes Thüringen gesehen werden, insbesondere unter dem Aspekt der Bemühungen der Landesregierung, im Rahmen von Förderungsmöglichkeiten bestehende Arbeitsplätze zu erhalten», relazione di Röls Bühler Stüppes Hauck & Partner, trasmessa come allegato 1 alla lettera del 31 gennaio 2000, protocollata il 3 aprile 2000 con il numero A/32839.

- (93) Per quanto attiene a Kahla II, la Germania continua a ritenere che si tratti di una nuova impresa, che non garantisce la continuità imprenditoriale di Kahla I e non si è mai trovata in difficoltà. Pertanto le autorità pubbliche, offrendo il loro sostegno finanziario, hanno agito come un imprenditore in economia di mercato. La Commissione esaminerà in primo luogo se gli enti pubblici che hanno fornito a Kahla II aiuto finanziario abbiano agito come imprenditori in economia di mercato. In secondo luogo, la Commissione valuta la questione delle difficoltà incontrate dall'impresa.

Imprenditore in economia di mercato

- (94) La Germania ha presentato due relazioni elaborate da consulenti a sostegno della sua tesi secondo cui gli enti pubblici responsabili di aver messo a disposizione di Kahla II aiuto finanziario avrebbero agito come investitori che seguono orientamenti di economia di mercato.
- (95) Come osservato al punto 91, la prima relazione del 29 novembre 1993 propone un piano di ristrutturazione relativo alla *Auffanggesellschaft* evidenziando gli sforzi compiuti dal governo del *Land* per mantenere posti lavoro presso Kahla (²⁰). La ristrutturazione doveva avvenire nel periodo compreso tra il 1994 e il 1997 e riguardare costi complessivi pari a 18,779 milioni di DEM. Si prevedeva che la soglia di redditività sarebbe stata raggiunta nel 1996 con un risultato positivo di 101 000 DEM.
- (96) La seconda relazione è stata elaborata l'11 gennaio 1994 per TIB, prima che questa rilevasse il 49 % delle azioni dell'impresa. Dallo studio emerge che TIB mirava a mantenere e a creare posti di lavoro in Turingia (²¹). Nello studio si osserva che il ripristino della redditività avrebbe potuto essere conseguito solo attraverso una ristrutturazione che beneficiasse del sostegno delle pubbliche autorità. Si prevedeva che la soglia di redditività sarebbe stata raggiunta nel 1996 con un risultato positivo di 1,394 milioni di DEM. Inoltre dallo studio risulta che l'impegno dello Stato a favore di Kahla II comportava rischi elevati ed escludeva che l'impresa potesse rimborsare l'aiuto finanziario prima del 1998.
- (97) Alla luce di queste relazioni, la Commissione perviene alla conclusione che gli organismi statali di finanziamento – in particolare TIB –, offrendo a Kahla II aiuto finanziario, non hanno agito come un imprenditore in economia di mercato. Da tali relazioni emerge chiaramente che il governo del *Land* e i suoi organismi di finanziamento miravano a mantenere posti di lavoro. Questo non costituisce lo scopo principale di un imprenditore che agisce in economia di mercato. Inoltre le relazioni prevedono perdite per almeno due anni e non analizzano possibili contropartite per la partecipazione delle autorità, come sarebbe dovuto avvenire nel caso di un imprenditore che agisca in economia di mercato.
- (98) Per quanto riguarda in particolare la partecipazione di TIB, la Commissione può solo mantenere il suo parere secondo cui detta partecipazione viola il principio dell'investitore privato che agisce in economia di mercato e, di conseguenza, dev'essere considerata come aiuto. Il fatto che cinque anni dopo TIB abbia ceduto la propria quota agli azionisti di maggioranza, il signor Raithel e suo figlio, ed effettivamente ad un prezzo superiore a quello da essa versato nel 1994, non influisce su questa conclusione. Il comportamento di TIB dev'essere valutato *ex ante* tenuto conto dei potenziali rischi e delle entrate attese. Dalle relazioni disponibili all'epoca emerge che detti rischi erano elevati (²²) e che non erano state adottate misure per affrontarli. Inoltre non era stata effettuata alcuna analisi delle entrate future. Per di più, TIB ha di fatto conseguito un reddito di modesta entità.

(²⁰) Cfr. nota 19.

(²¹) «Zielsetzung der TIB ist die Erhaltung und Schaffung industrieller Arbeitsplätze im Freistaat Thüringen», relazione elaborata da Arthur Andersen, trasmessa come allegato 2 alla lettera del 31 marzo 2000, protocollata il 3 aprile 2000 con il numero A732839.

(²²) «Es bestehen jedoch eine Vielzahl von Risiken, die zum Scheitern des Konzepts führen können» e «Eine Entscheidung für eine Beteiligung an der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH kann daher grundsätzlich befürwortet werden, wenn man sich des verbleibenden, hohen Risikos bewusst ist. Es bedeutet zugleich aber auch eine Absage an andere thüringische Porzellanhersteller, um den Erfolg des Konzepts nicht weiter zu gefährden», relazione elaborata da Arthur Andersen (cfr. nota 23).

- (99) Contrariamente a quanto sostiene la Germania, le condizioni della partecipazione di TIB non sono equiparabili a quelle dell'investitore privato, signor Raithel. Si presume che quest'ultimo abbia investito 2,055 milioni di DEM nell'impresa, di cui solo 55 000 DEM provenivano dalle sue risorse proprie private. I restanti 2 milioni di DEM provenivano da fondi statali sotto forma di due prestiti concessi al signor Raithel (misure 16 e 17). Inoltre uno dei prestiti (misura 16) era inserito in una garanzia del Bund nei confronti della Deutsche Ausgleichsbank mutuante, mentre l'altro prestito (misura 17) era garantito da un'ipoteca di primo livello sui terreni di Kahla II ⁽²³⁾. Per contro TIB ha fornito all'impresa 1,975 milioni di DEM provenienti dalle risorse proprie sotto forma di partecipazione. Questo importo costituiva capitale proprio di secondo grado in caso di insolvenza. Ne consegue che il rischio assunto da TIB è manifestamente superiore a quello dell'investitore privato. Come verrà illustrato al punto 111, il signor Raithel aveva altresì il diritto di rescindere il contratto in caso di mancato apporto della partecipazione di TIB e/o di altre misure, mentre a TIB non era stato conferito lo stesso diritto. Pertanto la partecipazione di TIB viola il principio dell'investitore privato.
- (100) Per quanto riguarda le altre misure adottate dalla Germania, in considerazione della particolare situazione dell'impresa e del fatto che questa opera in un mercato caratterizzato da sovraccapacità strutturali, un imprenditore che agisce in economia di mercato avrebbe concesso sostegno finanziario solo a condizioni che tengono conto di tali elementi.
- (101) La Commissione esamina anzitutto i crediti concessi da TIB e da banche statali. I crediti in questione sono sintetizzati nella tabella 10.

Tabella 10

Misura	Importo (DEM)	Tasso d'interesse	Tasso d'interesse di riferimento	Garanzie
12	6 milioni	12 % ⁽²⁴⁾	6,62 %	—
16	0,2 milioni	0 % - 5 % ⁽²⁵⁾	6,62 %	-Garanzia del Bund
17	1,8 milioni	5,5 %	6,62 %	Ipoteca di primo livello su beni immobili per 1,8 milioni di DEM; ipoteca sussidiaria su beni immobili per 20 milioni di DEM
18	2 milioni	6,5 %	8,28 %	Ipoteca di secondo livello su beni immobili per 1,8 milioni di DEM, ipoteca di secondo e terzo livello pari a 20 milioni di DEM, trasferimento di macchinari e diritti a terzi, trasferimento di giacenze di magazzino, trasferimento di crediti nei confronti di clienti, garanzia del 90 % del Land Turingia
19	1 milione	6,75 %	8,28 %	Cfr. misura 18
20	1,73 milioni	6,65 %	8,28 %	Cfr. misura 18
21	3,45 milioni	6,65 %	8,28 %	Cfr. misura 18
22	2 milioni	5 %	7,33 %	Cfr. misura 18

⁽²³⁾ Occorre rammentare che l'acquisto dei beni patrimoniali di Kahla II è stato prevalentemente finanziato da aiuti.

⁽²⁴⁾ Il prestito è stato concesso ad un tasso d'interesse del 12 %. Tuttavia i pagamenti degli interessi erano limitati al 50 % dell'utile annuo.

⁽²⁵⁾ Durante i primi due anni gli interessi sono stati coperti dal governo federale. Il tasso d'interesse corrispondeva il quarto anno al 2 %, il quinto anno al 3 % e il sesto anno al 5 %.

- (102) Dalla tabella 10 emerge che gli enti finanziari statali non hanno agito come un imprenditore in economia di mercato. In particolare, tenuto conto del prestito partecipativo di TIB (misura 12), si rileva che il tasso d'interesse concordato era del 12 %, ma gli interessi erano limitati al 50 % dell'utile annuo. Nelle relazioni si era già evidenziato che Kahla II non avrebbe prodotto utili perlomeno nei primi due anni. Previsione che si è di fatto rivelata corretta. Non è stato concordato alcun tasso d'interesse maggiore come compensazione per gli anni in cui i pagamenti degli interessi erano improbabili. Di conseguenza TIB ha consapevolmente concesso un prestito partecipativo, non vincolato a diritti di voto supplementari, senza richiedere garanzie e ad un tasso d'interesse dello 0 % per un periodo di almeno due anni. Non sono stati concordati premi di rischio per la compensazione dei rischi previsti nella relazione, sulla cui base era stato concesso il prestito partecipativo (e la partecipazione). Per quanto attiene ai restanti prestiti, dalla tabella si evince che erano stati concessi tutti ad un tasso d'interesse inferiore al tasso di riferimento. Inoltre, riguardo alle eventuali garanzie fornite, o queste provenivano dalle autorità o sono stati utilizzati gli stessi beni patrimoniali per tutti i prestiti. Questi beni patrimoniali non sono stati valutati in modo indipendente, pertanto il loro valore effettivo non è certo. Occorre inoltre rammentare che detti beni patrimoniali sono stati finanziati con fondi statali.
- (103) Il contratto di garanzia prevedeva che, in via subordinata, il signor Raithel dovesse stipulare una garanzia pari a 700 000 DEM, a meno che fosse possibile dimostrare che egli aveva fornito una garanzia personale per il prestito a titolo dell'aiuto al capitale proprio (misura 16). Il contratto di prestito relativo alla misura 16 non fa menzione dell'apporto di alcuna garanzia personale, bensì solo di una garanzia del Bund. La Commissione non è tuttavia mai stata informata del fatto che detta garanzia di 700 000 DEM non era mai stata apportata. Per quanto consta alla Commissione, il prestito era corredato da una garanzia del Bund e non da una garanzia personale. Anche qualora tale garanzia personale fosse stata conferita, essa sarebbe subordinata a tutte le altre garanzie e coprirebbe solo una parte estremamente inferiore dell'eventuale elevato rischio d'insolvenza. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione può solo concludere che le banche e gli enti statali non si sono comportati come operatori economici che agiscono in economia di mercato. Inoltre la stessa Germania definisce i prestiti di cui alle misure 16-22 come aiuto ⁽²⁶⁾, anche se come aiuto esistente. La Commissione condivide l'opinione della Germania e ritiene che tali prestiti costituiscano aiuti. Le sezioni seguenti vertono sull'analisi della qualifica di detti prestiti come aiuti esistenti.
- (104) Per quanto riguarda le sovvenzioni (misure 15, 24-29, 31-32), la Commissione ritiene che nessun imprenditore che agisca in economia di mercato avrebbe concesso sovvenzioni a fondo perduto. La Germania non ha contestato questa argomentazione. Quanto alle garanzie del 90 % fornite dal Land (misure 13, 14, 23 e 30), la stessa Germania ammette infine che queste costituiscono aiuti. Tenuto conto dell'elevato rischio connesso e della mancanza di un premio di rischio adeguato, la Commissione condivide pienamente questa tesi. Quindi non è necessario approfondire tale questione. Secondo la Germania le garanzie rientrano nel regime *de minimis*. La sezione D della valutazione verte sull'esame di quanto precede.
- (105) Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione non può pervenire alla conclusione che gli enti finanziari statali hanno offerto sostegno a Kahla II a condizioni equiparabili a quelle di un imprenditore che agisce in economia di mercato. Ne consegue che tutte le misure adottate dalla Germania vanno come sempre considerate aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

⁽²⁶⁾ Dopo aver esteso il procedimento la Germania ha cambiato opinione e non ha valutato i prestiti di cui alle misure 16 e 17 come aiuto, in quanto, anche se concessi presumibilmente nell'ambito di un programma di aiuti autorizzato, sono stati pagati direttamente al signor Raithel.

Imprese in difficoltà

- (106) Kahla II è una *Auffanglösung*, vale a dire un'impresa costituita *ex novo*, la quale ha rilevato i beni patrimoniali di un'impresa in fallimento. Sebbene siano imprese di nuova creazione, le *Auffanglösung*, forma particolare di società della Germania orientale, possono essere considerate imprese in difficoltà, in quanto queste società di copertura rilevano i beni patrimoniali di un'impresa in fallimento e ne proseguono l'attività, di fatto solitamente senza procedere prima a ristrutturazioni accettabili. Le *Auffanglösung* «ereditano» quindi una serie di carenze strutturali e necessitano di modifiche sostanziali per poter essere attive in un'economia di mercato. Dette modifiche includono investimenti per sostituire e modernizzare vecchi macchinari e impianti, cambiamenti nella struttura imprenditoriale (di solito grossi complessi attivi nell'ambito di un'economia pianificata), riduzione del personale (i gruppi della Germania orientale operano di norma con eccessiva forza lavoro), un nuovo orientamento in materia di prodotti, commercializzazione, ecc. Inoltre si deve riacquisire la fiducia di clienti, fornitori e istituti di credito, in quanto la *Auffanggesellschaft* succede ad un'impresa fallita. In tal senso non sono equiparabili ad altre imprese costituite *ex novo*.
- (107) L'adeguamento avviene di norma mediante una ristrutturazione che coinvolge nella maggioranza dei casi aiuti di Stato. Tenuto conto della particolare situazione dei nuovi *Länder*, la Commissione ha adottato un approccio flessibile e generoso che consente alle *Auffanglösung* di beneficiare di aiuti per la ristrutturazione fino alla fine del 1999. Questo *modus operandi* è codificato alla nota 10 degli orientamenti in materia di ristrutturazione (1999) ⁽²⁷⁾. La particolare situazione delle *Auffanggesellschaft* fa sì che esse costituiscano un'eccezione alla regola secondo cui imprese di nuova costituzione non possono essere beneficiarie di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione conformemente agli orientamenti.
- (108) Nell'ambito di un altro procedimento ⁽²⁸⁾ la Germania aveva esplicitamente rilevato, con lettere del 5 e del 6 maggio 1999, che Kahla II costituisce un'impresa in difficoltà. Tuttavia, due anni dopo, con lettera del 26 settembre 2001 detto Stato membro contraddiceva quanto in precedenza affermato e osservava che Kahla II non si sarebbe mai trovata in difficoltà. In relazione a questo procedimento la Germania ha ritenuto che Kahla II non possa essere considerata un'impresa in difficoltà, in quanto non sarebbero soddisfatte tutte le condizioni menzionate negli orientamenti.
- (109) La Commissione osserva che gli orientamenti per la ristrutturazione non definiscono in maniera precisa un'impresa in difficoltà, pur menzionando sintomi tipici. Nel caso di Kahla II è soddisfatto il criterio generale di cui al paragrafo 2.1 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (1994), secondo cui si determina se un'impresa si trovi in difficoltà: le imprese in difficoltà sono imprese «incapaci di riprendersi con le risorse di cui dispongono o ottenendo i fondi necessari dagli azionisti o dal mercato». Questo è quanto si rileva nelle relazioni disponibili all'epoca della costituzione di Kahla II e al momento della concessione dell'aiuto (momento rilevante ai fini dell'analisi) ⁽²⁹⁾; ivi Kahla II è considerata un'impresa in difficoltà e viene descritta una ristrutturazione per il ripristino della redditività ⁽³⁰⁾. Quanto precede viene confermato *ex post* dal fatto che, secondo le informazioni disponibili, l'impresa non ha mai ottenuto finanziamenti bancari senza aiuti di Stato ⁽³¹⁾.

⁽²⁷⁾ Anche se questi orientamenti, come indicato al punto 163, non sono applicabili ad aiuti concessi nel periodo 1994-1996. La nota 10 degli orientamenti per la ristrutturazione (1999) codifica il *modus operandi* della Commissione, rilevando quanto segue: Le uniche eccezioni alla regola che imprese di nuova costituzione non possono beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione «sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi *Länder*, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999».

⁽²⁸⁾ C 69/98, SG (98) D/ 11285 del 4 dicembre 1998.

⁽²⁹⁾ «Die Berechnungen des Geschäftsplanes zeigen, dass die Auffanggesellschaft (...) nicht in der Lage (ist), die im Verhältnis zum geplanten Umsatz enormen Finanzierungskosten den Umstrukturierungsprozess alleine zu tragen». Relazione elaborata da Röls Bühler Stüppes Hauck & Partner (cfr. nota 21).

⁽³⁰⁾ «Ziel unserer Arbeiten sollte sein, die Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit des in der Auffanggesellschaft fortgeführten Unternehmens unter besonderer Berücksichtigung der dauerhaft erhaltbaren Arbeitsplätze und der von der TIB als potentielltem Gesellschafter zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel zu beurteilen», relazione della Arthur Andersen (cfr. nota 23).

⁽³¹⁾ Tutti i prestiti concessi da banche private, di cui la Commissione è stata informata, rientravano nelle garanzie statali del 90 %.

- (110) Effettivamente alcuni degli indicatori menzionati negli orientamenti per la ristrutturazione non sono previsti per le *Auffanglösung*, in quanto queste costituiscono imprese di nuova costituzione e pertanto non si può esaminare l'andamento delle attività nel passato. Di conseguenza, al momento della loro costituzione esse non soffrono di sintomi quali *peggioramento* della redditività o *aumento* delle perdite, *diminuzione* del fatturato, *aumento* delle scorte, *riduzione* del flusso di cassa, *aumento* degli oneri da interessi, e così via. A questo proposito la Commissione rammenta che le *Auffanglösung* costituiscono l'eccezione alla regola secondo cui imprese di nuova costituzione non possono essere considerate imprese in difficoltà e pertanto non possono essere beneficiarie di aiuti per la ristrutturazione.
- (111) D'altro canto, alle *Auffanglösung* sono di fatto applicabili altri indicatori, in particolare il basso valore del capitale netto. Nel caso di Kahla II la Commissione rammenta che la società subentra ad un'impresa in fallimento e, pertanto, ha presumibilmente perso la fiducia di una parte di clienti, fornitori e istituzioni finanziarie. Quindi, persino l'acquisto dei beni patrimoniali era subordinato al sostegno da parte dello Stato. Il contratto di vendita relativo ai beni patrimoniali di Kahla I prevedeva per il nuovo investitore, il signor Raithel, il diritto di rescindere il contratto qualora il finanziamento, che contemplava varie misure statali (quali la partecipazione di TIB e prestiti statali) non fosse garantito ⁽³²⁾. Inoltre Kahla II ha rilevato il patrimonio di Kahla I, che non ha mai proceduto ad un'efficace ristrutturazione, e sulla base di questa circostanza ha dovuto dichiarare fallimento. A posteriori emerge che sono stati trasferiti problemi strutturali, in quanto Kahla II non ha ottenuto finanziamenti privati senza sostegno da parte dello Stato.
- (112) Un ulteriore indicatore è l'eccessivo numero di dipendenti. Poiché il sostegno statale concesso alle *Auffanglösung* è di norma connesso al mantenimento di posti di lavoro, esso comporta per un determinato periodo l'ulteriore difficoltà di salvaguardarne un certo numero. Come indicato nelle relazioni citate al punto 91, il governo del *Land* mirava principalmente a mantenere posti di lavoro. Negli anni successivi Kahla II ha ridotto il numero dei suoi dipendenti. Di conseguenza se ne deduce che all'inizio detta impresa aveva personale in eccesso.
- (113) Poiché le *Auffanglösung* sono altresì tenute ad effettuare ristrutturazioni per poter essere attive in un'economia di mercato, nei primi anni si registrano perdite, il flusso di cassa non aumenta e gli investimenti necessari comportano l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi. Ciò si è verificato anche nel caso di Kahla II. Sebbene la Germania non abbia mai definito il processo seguito da Kahla II come ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, la Commissione rileva tuttavia che nelle due relazioni del novembre 1993 e del gennaio 1994 si prevedeva una ristrutturazione necessaria per ripristinare la redditività dell'impresa. Inoltre, in una relazione elaborata da Projekt Management Eschbach (PME), presentata dalla Germania in relazione ad un altro procedimento ⁽³³⁾, Kahla II viene descritta come un'impresa coinvolta in un processo di ristrutturazione che non sarebbe terminato prima del 1996 ⁽³⁴⁾. La Commissione perviene alla conclusione che generalmente non si prevede un siffatto processo per una società solida.

⁽³²⁾ «Der Käufer hat das Recht ohne weitere Kostenfolge (...) vom gesamten Vertrag zurückzutreten, wenn (...) die nachfolgende Finanzierung nicht bis zum 31.12.1994 zugesagt ist; dies gilt auch, wenn die Finanzierung nur teilweise zustande kommt». Le misure finanziarie previste in questo contratto riguardano prestiti ERP e del KfW (*ERP- und KfW-Darlehen*) per un importo di 2,5 milioni di DEM, una partecipazione di TIB pari a 7,95 milioni di DEM, prestiti bancari per 13,35 milioni di DEM e una garanzia statale del 90 % per un importo di 20 milioni di DEM (contratto di vendita tra l'amministratore di Kahla I e il signor Raithel, stipulato il 26.1.1994).

⁽³³⁾ C 36/2000, Graf von Henneberg Porzellan GmbH.

⁽³⁴⁾ «Da auch Kahla sich aktuell im Wiederaufbau befinde und zur Konsolidierung sicherlich noch das volle Jahr 1996 benötige, sei an eine frühere Verlagerung von Produktionsmengen kaum zu denken». Relazione di PME del 24.8.1995.

- (114) La Germania ritiene inoltre che le perdite registrate da Kahla II durante i primi anni siano riconducibili esclusivamente all'applicazione di un regime di ammortamento eccezionale (misura 33). Non-dimeno, la Commissione sostiene che se può essere vero che l'applicazione di tale regime di ammortamento ha condotto a perdite di entità superiore, tuttavia l'impresa, senza l'aiuto dello Stato, avrebbe senza dubbio registrato perdite sostanzialmente maggiori e sarebbe verosimilmente sparita dal mercato. Si rileva che nelle relazioni del 1993 e del 1994, presentate dalla Germania, il finanziamento pubblico è stato valutato come determinante per l'esistenza dell'impresa e per il ripristino della redditività.
- (115) A sostegno della sua argomentazione, secondo cui Kahla II non si sarebbe mai trovata in difficoltà, la Germania ha presentato una relazione elaborata da un consulente il 21 gennaio 2002.

Tabella 11

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fatturato (milioni di DEM)	23,19	28,95	31,46	39,10	34,34	35,81	41,60
Risultato di gestione al netto delle imposte (milioni di DEM)	[...] (*)						
Flusso di cassa (milioni di DEM)	[...]						
Scorte	[...]						
Utilizzo delle capacità %	[...]						
Capitale proprio %	[...]						
Capitale esterno %	[...]						

(*) Informazione riservata. Vedasi tabella di cui al paragrafo (21)

- (116) La Commissione rileva che la tabella 11 costituisce una valutazione *ex post* del trascorso dell'impresa. E' utile constatare che le principali previsioni delle relazioni disponibili nel 1994 erano corrette: perlomeno nei primi due anni si sarebbero registrate perdite. Tuttavia la Commissione deve procedere alla sua valutazione *ex ante*, vale a dire accertare se dal 1994 la Germania abbia adempiuto agli obblighi che le incombono in conformità del trattato CE e abbia notificato l'aiuto. Qualora la Germania avesse adempiuto ai suoi obblighi, la Commissione avrebbe condotto la valutazione sulla base delle relazioni disponibili all'epoca. Come già rilevato ai punti 95, 96 e 113, le relazioni in questione si fondano sulla premessa che l'impresa doveva ripristinare la sua redditività e concludono che per conseguire questo scopo era assolutamente determinante il sostegno da parte dello Stato. Alla luce di tali relazioni la Commissione avrebbe considerato Kahla II (una *Auffanglösung*), conformemente alla sua prassi costante, come un'impresa in difficoltà. Il fatto che le difficoltà siano state superate in breve tempo grazie alla concessione di aiuti di rilevante entità non può influire a posteriori sulla conclusione che precede.
- (117) Nel complesso, tenuto conto delle relazioni disponibili al momento pertinente, la Commissione ritiene che Kahla II non fosse in grado di riprendersi con le proprie risorse o con finanziamenti concessi alle normali condizioni di mercato. La Commissione rileva in particolare che la Germania ha espressamente ammesso questa circostanza già nel 1999. Inoltre, senza aiuto da parte dello Stato l'impresa sarebbe verosimilmente scomparsa dal mercato. Il fatto che a Kahla II non possano applicare tutti gli indicatori riportati negli orientamenti è irrilevante: in detti orientamenti figura un elenco non esaustivo di sintomi tipici e non un elenco esaustivo e cumulativo di criteri.

- (118) Ne consegue che la Commissione ribadisce che Kahla II era un'impresa in difficoltà nel periodo compreso tra il 1994 e la fine del 1996, momento a partire dal quale, presumibilmente grazie all'aiuto concesso, ha conseguito un lieve risultato positivo e la quota di capitale proprio ha iniziato ad aumentare. La Commissione ritiene che l'assenza di finanziamento privato senza sostegno da parte dello Stato e i dati disponibili avvalorano questo punto di vista.

C. Aiuti apparentemente assistiti da regimi di aiuti approvati

- (119) Una parte delle misure d'aiuto a favore di Kahla I e Kahla II è stata presumibilmente concessa nell'ambito di regimi di aiuto. Poiché nutrivamo seri dubbi in merito alla conformità di queste misure di aiuto con i regimi di aiuti nel cui ambito sarebbero state apparentemente concesse, la Commissione ha invitato la Germania, a mezzo di un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽³⁵⁾, a trasmetterle tutta la documentazione, tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione. Pertanto, poiché le informazioni fornite dalla Germania non consentono di pervenire alla conclusione che tali misure rientrano nel programma pertinente, la Commissione può decidere sulla base delle informazioni disponibili.
- (120) Nella fase di estensione del procedimento d'indagine formale la Commissione è giunta alla conclusione che le misure 1, 4, 5, 6, 7 e 10 a favore di Kahla I costituiscono aiuti esistenti, che non devono essere oggetto di ulteriore valutazione. La Commissione ribadisce che la misura 8 non è stata concessa nel quadro di un regime di aiuti approvato e dev'essere valutata come aiuto ad hoc.
- (121) Per quanto riguarda Kahla II, nell'ambito dell'estensione del procedimento d'indagine formale la Commissione ritiene che le misure 28 e 29 a favore di Kahla II costituiscono aiuti esistenti che non devono più essere oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa. La Commissione ribadisce che le misure 11, 12 e 20 non sono state concesse nell'ambito di un regime da essa approvato. Quanto alle restanti misure concesse apparentemente in conformità di un regime di aiuti autorizzato, la Commissione riesaminerà in parte le valutazioni provvisorie effettuate nell'ambito dell'apertura e dell'estensione del procedimento d'indagine formale.
- (122) Misure 13, 14, 23 e 30: queste garanzie statali del 90 % si basano su un regime che non è mai stato notificato alla Commissione. Il regime è stato registrato con il numero NN 46/97 e mai approvato dalla Commissione. Quindi, come constatato nella fase dell'estensione del procedimento d'indagine formale, dette garanzie vanno valutate come aiuti ad hoc. Inoltre, nella decisione relativa alle direttive in materia di garanzie del Land Turingia ⁽³⁶⁾ la Commissione ha constatato l'obbligo della Turingia di non continuare ad applicare il regime non notificato.
- (123) Per quanto attiene all'elemento di aiuto che presentano dette garanzie, la Germania sostiene che, in conformità di un accordo tra questo Stato membro e la Commissione, l'elemento di aiuto della garanzia deve corrispondere allo 0,5 % dell'importo coperto dalla garanzia. La Commissione constata tuttavia che tale accordo riguarda garanzie statali dell'80 %, conformi a regimi di aiuti approvati. Le garanzie in questione superano la soglia del 10 % e non sono state concesse nel quadro di un regime di aiuti approvato, bensì rientrano in un regime non notificato che la Commissione non ha mai approvato. Inoltre, le imprese in difficoltà esulano dal campo di applicazione dell'accordo. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Germania, il tasso dello 0,5 % non è applicabile a queste garanzie.

⁽³⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³⁶⁾ NN 25/95, SG (96) D/ 11031 del 16.12.1996.

- (124) Quanto alle garanzie nel quadro delle misure 13, 14 e 23, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽³⁷⁾ dispone che «qualora l'inadempimento del mutuatario appaia assai probabile al momento in cui viene concessa la garanzia, ad esempio poiché il medesimo versa in difficoltà finanziarie, il valore della garanzia potrà addirittura coincidere con l'importo da essa effettivamente assistito». Come indicato nella sezione B della valutazione (punti 106-118), alla data della concessione di queste misure Kahla II era un'impresa in difficoltà, il che significa che, per quanto riguarda le garanzie concesse sino al 1996, l'elemento di aiuto delle medesime corrisponde potenzialmente al 90 % dei relativi crediti.
- (125) Per quanto attiene alla misura 30, concessa in un momento in cui l'impresa non si trovava più in difficoltà, la Germania ritiene nuovamente che, sulla base dell'accordo con la Commissione, menzionato al punto 123, l'equivalente sovvenzione debba corrispondere allo 0,5 %. Tuttavia la Commissione rammenta che quest'accordo riguarda garanzie statali dell'80 % concesse nel quadro di regimi di aiuti approvati. Nel caso di specie, la garanzia supera del 10 % la soglia dell'80 % e non è stata concessa nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato. Di conseguenza, nella fattispecie non è applicabile l'equivalente sovvenzione dello 0,5 %. Al momento della concessione della garanzia il Land Turingia aveva convenuto di subordinare le garanzie alla decisione della Commissione relativa alle direttive in materia di garanzie del Land Turingia ⁽³⁸⁾, secondo cui nel caso di garanzie dell'80 % concesse nel quadro di regimi di aiuto approvati l'elemento di aiuto doveva essere compreso tra lo 0,5 % e il 2 %. Benché anche questa decisione riguardi garanzie dell'80 %, concesse nell'ambito di regimi di aiuti approvati, la Commissione ritiene opportuno applicare in questo caso il regime in questione per analogia. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la garanzia copriva gran parte dei rischi connessi ai prestiti, il che emerge dal modesto tasso d'interesse stabilito dalla banca privata, la Commissione applicherà alle garanzie il tasso massimo consentito da questo regime, vale a dire il 2 %.
- (126) Analogamente, la Commissione reputa opportuno applicare un elemento di aiuto del 2 % alla garanzia del 90 % di cui alla misura 13 e di fatto a partire dal 30 marzo 1998, data in cui i prestiti previsti dalle misure da 18 a 21 sono stati convertiti in un prestito di mercato. Il tasso d'interesse del prestito di mercato era del 5,90 %. Prima che i prestiti contemplati alle misure da 18 a 21 venissero trasformati, il loro tasso d'interesse era compreso tra il 6,5 % e il 6,75 %. I prestiti ottenuti mediante risorse statali sono pertanto stati trasformati in un prestito privato proprio nel momento in cui l'impresa poteva ottenere un tasso d'interesse per un prestito privato sul mercato inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nel caso di prestiti coperti da fondi pubblici. A tale riguardo occorre rammentare che detta trasformazione era possibile solo in quanto il nuovo prestito era assistito da una garanzia statale del 90 %.
- (127) La Germania ritiene che tali garanzie rientrino nella regola *de minimis*. La sezione D della valutazione verte sull'applicazione della regola *de minimis*.
- (128) Misura 15: concessione di una sovvenzione di 2,5 milioni di DEM apparentemente nel quadro di un regime di aiuti approvato ⁽³⁹⁾. Estendendo il procedimento d'indagine formale la Commissione ha erroneamente ritenuto che questo regime è previsto solo per le PMI. La Germania ha indicato a ragione che nell'ambito di detto regime, ai fini degli aiuti, si possono prendere in considerazione anche grandi imprese a determinate condizioni. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del regime non rientrano esplicitamente imprese in difficoltà.

⁽³⁷⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14, punto 3.2.

⁽³⁸⁾ NN 25/95, SG (96) D/11031 del 16.12.1996.

⁽³⁹⁾ N 408/93, SG (93) D/ 19245, 26.11.1993 (GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2).

- (129) Di recente la Commissione ha adottato una decisione negativa riguardo a questo regime a motivo di un abuso, in quanto esso è stato applicato, *inter alia*, a imprese in difficoltà ⁽⁴⁰⁾. Nella sua decisione la Commissione rileva espressamente che la Germania aveva incluso Kahla II tra le imprese in difficoltà che avevano beneficiato del regime contro le specifiche disposizioni approvate dalla Commissione. Nella sua decisione in merito al regime menzionato, la Commissione ha affermato che la sua decisione relativa al regime sarebbe indipendente dalla decisione nel caso di specie, nel cui contesto è stata esaminata l'applicazione individuale. Nella decisione in questione la Commissione sostiene che, all'epoca della concessione di detto aiuto, Kahla II era un'impresa in difficoltà. Di conseguenza si continua fondatamente a ritenere che questo aiuto vada considerato come nuovo aiuto.
- (130) *Misura 16*: prestito di 200 000 DEM concesso apparentemente nel quadro di un programma approvato relativo al capitale proprio ⁽⁴¹⁾. Il programma è stato definito solo per le PMI. Tuttavia, poiché Kahla II aveva un organico che superava le 250 unità e al momento della concessione della misura non è stata classificata pertanto come PMI, è evidente che l'aiuto non è conforme al regime. Di recente la Germania ha affermato che il prestito non è stato concesso all'impresa, bensì al signor Raithel. In conformità dell'approvazione del regime, in base al quale è stato concesso il prestito, la Commissione ha stabilito che gli investitori beneficiano di un simile sostegno alla sola condizione di apportarlo come capitale nell'impresa. Ciò è quanto ha fatto il signor Raithel. Di conseguenza detto prestito mirava a sostenere un'impresa, anche se direttamente concesso ad una persona privata. Pertanto il prestito dev'essere valutato come nuovo aiuto a favore di Kahla II.
- (131) *Misure 17, 18, 19 e 22*: nell'ambito dell'esame la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso di specie le condizioni stabilite dal regime, secondo cui sono stati concessi questi prestiti ⁽⁴²⁾, sono soddisfatte. Ne consegue che questi finanziamenti costituiscono aiuti esistenti che non devono essere riesaminati dalla Commissione.
- (132) *Misura 21*: questo prestito è stato concesso apparentemente nel quadro di un regime di aiuto autorizzato ⁽⁴³⁾. Tuttavia il regime prevedeva prestiti per un importo massimo di 2 milioni di DEM a favore di imprese dei nuovi *Länder*. Il prestito in questione supera questo limite. Di conseguenza la Commissione non può giungere alla conclusione che le condizioni fissate dal regime pertinente sono soddisfatte. Tenuto conto dell'agevolazione d'interessi, del valore ridotto delle garanzie fornite e della concessione di una garanzia del 90 %, che copre quasi interamente il rischio di insolvenza, la Commissione ritiene che al momento della sua concessione l'intero prestito costituiva potenzialmente un aiuto.
- (133) Le *misure 24 e 25* sono state concesse nell'ambito di regimi di aiuti approvati e in particolare per coprire gli investimenti specificati nella tabella 5. Inoltre, dalle informazioni fornite dalla Germania emerge che una parte dell'aiuto all'investimento concesso a titolo del regime di ammortamento eccezionale (*misura 33*) era parimenti volto ad assistere detti investimenti. La Germania ha comprovato la compatibilità di tutte le misure con i regimi nel cui ambito si presume che esse siano state accordate. Ne consegue che le misure 24, 25 e 33 costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve valutare nuovamente.

⁽⁴⁰⁾ C 69/98, SG (2002) D/34461 del 19.6.2002 (non ancora pubblicato).

⁽⁴¹⁾ Programma relativo all'aiuto al capitale proprio ERP, N 213/93, SG (93) D/16665 del 13.10.1993.

⁽⁴²⁾ Programma per la creazione di nuove imprese ERP, N 108c/1994, (cfr. nota 6).

Programma di ricostruzione ERP, N 108b/1994, (cfr. nota 7).

Regime per piccole e medie imprese del KfW, NN 109/93, SG (94), (cfr. nota 8).

⁽⁴³⁾ Programma in materia di ambiente ERP N 563d/94, (cfr. nota 9).

- (134) *Misure 26*: le sovvenzioni concesse per promuovere l'occupazione in relazione agli investimenti in materia di ambiente, concesse apparentemente nel quadro di un regime approvato, non rientrano nella categoria di aiuti ⁽⁴⁴⁾. Tuttavia, come constatato nella fase di estensione del procedimento d'indagine formale, il regime – per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali – era previsto per eliminare rischi ambientali nelle imprese statali. E' quindi palese che le sovvenzioni non sono conformi al programma sulla cui base si presume siano state concesse. Con lettera del 29 luglio 1994 ⁽⁴⁵⁾ la Germania ha spiegato alla Commissione come si debba interpretare tale disposizione. Lo Stato membro in questione ha affermato con chiarezza che siffatte misure possono essere eseguite solo in comuni, città, e così via. *Prima* della loro privatizzazione le imprese detenute dalla THA potevano anche beneficiare di questo aiuto, in quanto sino a quella data dovevano essere considerate come imprese statali ⁽⁴⁶⁾. La Commissione ha ritenuto che tali misure non costituissero aiuti, poiché non creavano alcun vantaggio per l'impresa ⁽⁴⁷⁾.
- (135) Tuttavia, alla data della concessione di queste misure Kahla II era un'impresa privata e non poteva quindi beneficiare dell'aiuto. La Commissione rammenta inoltre che una parte delle sovvenzioni è stata concessa dal *Land* Turingia, mentre, conformemente al regime applicabile, solo la *Bundesanstalt für Arbeit* era autorizzata ad accordare tali sovvenzioni. Ne consegue che la Commissione non può concludere che queste misure costituiscono aiuti esistenti ⁽⁴⁸⁾.
- (136) Dopo aver esteso il procedimento d'indagine formale la Germania ha cambiato opinione e ha affermato che queste misure non avevano creato alcun vantaggio per l'impresa. La Germania ha anzitutto osservato che le misure sarebbero state concesse per l'eliminazione di vecchi impianti, operazione apparentemente rilevante per l'ambiente. Nondimeno, la Commissione non può accogliere che l'eliminazione di vecchi impianti abbia implicato un vantaggio per l'impresa. Operazioni di questa natura comportano necessariamente un aumento della superficie disponibile e un incremento del valore dell'impresa.
- (137) La Germania ha di recente affermato che le misure sarebbero state previste per far fronte ai pericoli ambientali sorti nel luglio 1990. Secondo la prassi della Commissione, tali misure non costituiscono un aiuto. La Germania non ha tuttavia dimostrato che i rischi sarebbero emersi prima del luglio del 1990. Inoltre, sono stati presumibilmente eliminati da Kahla I, che ha beneficiato del sostegno già nel 1991 (misura 2) per l'importo necessario ad affrontarli. La Germania non ha mai provato che i pericoli per l'ambiente non erano ancora stati eliminati all'epoca della vendita dei beni patrimoniali di Kahla I. Anche se ciò fosse avvenuto, l'acquirente avrebbe dovuto verificare in maniera adeguata che i beni patrimoniali non presentassero tali pericoli. In caso contrario, egli non ha usato la necessaria cura e non è pertanto accettabile che in seguito gli aiuti concessi dallo Stato a tal fine vengano contestati. Se si fosse proceduto a una verifica adeguata, il prezzo di vendita avrebbe tenuto conto dell'esistenza di tali pericoli e della necessità di accantonare risorse ai fini della loro eliminazione, ma ciò non sarebbe stato possibile nell'ambito di una successiva richiesta di sostegno statale.

⁽⁴⁴⁾ NN 117/92, SG (95) D/ 341 del 13.1.1995.

⁽⁴⁵⁾ Protocollata il 29.7.1994 con il numero A/33865.

⁽⁴⁶⁾ «Träger der Massnahmen nach § 124 h AFG im Bereich Umweltsanierung und Umweltverbesserung sind juristische Personen des öffentlichen Rechts, vor allem die Gebietskörperschaften (Städte, Kreise, Gemeinde u.a.), sowie Regiebetriebe der Threuhandanstalt». Lettera del 29.7.1994, (cfr. nota 52).

⁽⁴⁷⁾ «Das bedeutet, dass Massnahmen die im Interesse eines Unternehmens sind, nicht forderfähig sind». Lettera del 29.7.1994, citata alla nota 52.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. anche la decisione nel caso C 36/2000, SG (2001) D/ 292014.

- (138) La Germania ha anche sostenuto che se l'impresa fosse stata a conoscenza del fatto che queste misure costituiscono aiuti, non avrebbe probabilmente eseguito i lavori in questione o avrebbe impiegato il suo personale interno o meno personale o altro personale. La Germania il fatto che la circostanza che, pur approvando il regime, la Commissione non lo abbia classificato come aiuto era sufficiente per far sì che fosse legittimo ritenere che le misure non costituivano aiuti. La Commissione non può accogliere questo argomento, in quanto aveva approvato il regime sulla base della notifica e delle informazioni supplementari fornite dalla Germania. Pertanto quest'ultima non può consapevolmente intervenire contro la notifica né far valere violazioni di legittime aspettative. Neanche il beneficiario può far valere tali aspettative se il regime tedesco prevede chiaramente che queste misure non possono essere applicate nell'interesse di una singola impresa e che esclusivamente la Bundesanstalt für Arbeit era autorizzata a concedere le sovvenzioni, mentre nel caso di specie una parte dell'aiuto è stata accordata dal *Land* Turingia.
- (139) La Germania ha infine affermato che queste sovvenzioni costituiscono una misura generale di cui possono beneficiare in Germania tutte le imprese indistintamente. Tuttavia la Commissione osserva che quest'argomento contraddice tutte le informazioni precedentemente fornite. Dalle disposizioni della legge tedesca (articolo 249h AFG) e da tutti i documenti trasmessi alla Commissione, che le hanno consentito di approvare il programma pur non classificandolo come aiuto, emerge manifestamente che non tutte le imprese possono beneficiare di tali misure. Al contrario, la legge tedesca e tutti i documenti prodotti dalla Germania al fine di permettere alla Commissione di valutare le disposizioni riguardano persone giuridiche di diritto pubblico ed escludono espressamente misure a favore di una singola impresa. Detta disposizione contiene un chiaro elemento selettivo il quale implica che la misura non può essere valutata come una misura generale.
- (140) *Misura 27*: sovvenzioni concesse per fini diversi nel 1995 e nel 1996. Poiché non è stata invocata alcuna base giuridica, la Commissione ha provvisoriamente valutato le sovvenzioni come nuovi aiuti. La Germania ha poi sostenuto che le sovvenzioni destinate alla ricerca e allo sviluppo, pari a 318 000 DEM sono state concesse nell'ambito di un regime di aiuti approvato⁽⁴⁹⁾. Sulla base delle informazioni disponibili, gli aiuti sono conformi al regime e costituiscono quindi aiuti esistenti che non devono essere riesaminati.
- (141) Per quanto attiene alle sovvenzioni concesse per l'integrazione di lavoratori, pari a 21 000 DEM, la Germania ritiene che esse non costituiscano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto sono state previste solo per promuovere l'occupazione di persone disabili. Tuttavia la Commissione rileva che non costituiscono aiuti solo le misure che, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione⁽⁵⁰⁾ (orientamenti in materia di occupazione), si applicano ai singoli sulla base di criteri oggettivi, senza favorire determinate imprese o settori di produzione. Sebbene l'ingiunzione di fornire informazioni riguarda in special modo questo punto, la Germania non ha fornito prove al riguardo. Di conseguenza, alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione giunge alla conclusione che tali misure costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (142) Le restanti sovvenzioni per la partecipazione a fiere, pari a 122 000 DEM, nonché le sovvenzioni per finanziare la pubblicità, per un importo di 30 000 DEM, rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola *de minimis*. In prosieguo si procederà a verificare la conformità di tali sovvenzioni con la regola *de minimis*.
- (143) *Misure 28 e 29*: come osservato nella fase di estensione del procedimento d'indagine formale, queste misure vengono valutate aiuti esistenti sulla base delle informazioni disponibili. Inoltre dai dati trasmessi dalla Germania emerge che una parte dell'aiuto all'investimento concesso nell'ambito del regime di ammortamento eccezionale (*misura 33*) era parimenti volto ad assistere questi investimenti. La Germania ha provato la conformità di tutte queste misure con i regimi a titolo dei quali sono state apparentemente accordate. Ne consegue che le misure costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve riesaminare.

⁽⁴⁹⁾ N 660/93, SG D/21632 del 31.12.1993 e N 477/91, SG (91) D/22704 del 25.11.1991.

⁽⁵⁰⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

- (144) *Misura 31*: ulteriori sovvenzioni per promuovere l'occupazione, concesse nell'ambito di un regime di aiuti approvato ⁽⁵¹⁾. Sulla base dei dati forniti dalla Germania, la Commissione ritiene che tali sovvenzioni siano conformi al regime nel cui ambito sono state concesse. Di conseguenza esse costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve riesaminare.
- (145) *Misura 32*: sovvenzioni concesse per fini diversi. Poiché non è stata invocata alcuna base giuridica, la Commissione ha provvisoriamente valutato le sovvenzioni come nuovi aiuti. Tuttavia, la Germania ha sostenuto che le sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo pari a 9 000 DEM sono state concesse nell'ambito di un regime di aiuti approvato ⁽⁵²⁾. Nondimeno questo programma è definito solo per le PMI. Dalle informazioni disponibili emerge che tra il 1997 e il 1999 Kahla II non è mai stata classificata come PMI, soprattutto perché la soglia di 250 lavoratori non è mai stata mantenuta, neanche escludendo i tirocinanti. Ne consegue che gli aiuti sono chiaramente esclusi dal regime a titolo del quale sono stati apparentemente concessi e vanno valutati come nuovi aiuti.
- (146) Per quanto attiene alle sovvenzioni concesse per l'integrazione di lavoratori, la Germania ha nuovamente spiegato che non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto sono state previste solo per promuovere l'occupazione di persone disabili. Tuttavia, come nel caso delle sovvenzioni di cui alla misura 27, anche nel caso di specie, benché l'ingiunzione di fornire informazioni riguardi in special modo questo punto, la Germania non ha fornito prove in merito. Dai dati contenuti nelle relazioni annuali dell'impresa ⁽⁵³⁾ risulta che le predette sovvenzioni ammontavano a 119 000 DEM per il 1997 e il 1998 e ad una percentuale sconosciuta delle sovvenzioni per fiere e formazione di ammontare pari a 121 000 DEM per il 1999. Di conseguenza, alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione giunge alla conclusione che tali misure costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (147) Le restanti sovvenzioni concesse per la partecipazione a fiere e le sovvenzioni per la pubblicità pari a 103 000 DEM per il 1997 e il 1998 nonché ad una percentuale sconosciuta delle sovvenzioni per fiere e formazione di ammontare pari a 121 000 DEM per il 1999 rientrano presumibilmente nel campo di applicazione della regola *de minimis*. La sezione D della valutazione esamina la loro conformità con la regola *de minimis*.
- (148) Alla luce delle considerazioni che precedono, le misure 17, 18, 19, 22, 24, 25, parte della misura 27, le misure 28, 29, 31, nonché la misura 33 costituiscono aiuti esistenti che la Commissione non deve riesaminare.

D. Misure che rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola *de minimis*

- (149) Le misure 13, 14, 23, parte della misura 27, la misura 30, nonché parte della misura 32 rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola *de minimis* ⁽⁵⁴⁾. Conformemente a quest'ultima, l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria *de minimis* è di 100 000 EUR su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto *de minimis*. Tale importo include qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto *de minimis* e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione. I periodi pertinenti sono dal 25 marzo 1994 al 25 marzo 1997 e dal 25 marzo 1997 al 25 marzo 2000.
- (150) Riguardo al primo periodo, vale a dire 1994-1997, le misure 13, 14, 23 e parte della misura 27 rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola *de minimis*.

⁽⁵¹⁾ NN 107/97, in vigore a partire dal 1° aprile 1997, autorizzato con lettera SG (98) 1049 del 6.2.1993.

⁽⁵²⁾ NN 331/96, SG (97) D/ 482 del 23.1.1997.

⁽⁵³⁾ Relazioni sulla revisione dei bilanci di Kahla/Thringen Porzellan GmbH per gli anni 1997, 1998 e 1999.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. note 16 e 17.

- (151) Sebbene la parte apparentemente rientrante nella categoria *de minimis* delle sovvenzioni concesse nel quadro della misura 27, vale a dire sovvenzioni per la partecipazione a fiere pari a 122 000 DEM e sovvenzioni per la pubblicità per 30 000 DEM, ammonti complessivamente a 152 000 DEM (77 716 EUR), tale importo dovrebbe essere cumulato con l'equivalente sovvenzione delle garanzie accordate nell'ambito delle misure 13, 14 e 23. Come rilevato al punto 124, il valore della garanzia può coincidere con quello dell'importo effettivamente assistito dalla garanzia⁽⁵⁵⁾. Ciò significa che, al momento della concessione, l'elemento di aiuto di tali garanzie corrisponde potenzialmente al 90 % dei relativi finanziamenti, ossia supera in ampia misura la regola *de minimis*. Di conseguenza non è ammissibile che tutte queste misure rientrino nella categoria *de minimis*.
- (152) Per quanto riguarda il periodo 1997-2000, la garanzia nel quadro della misura 30 e parte della misura 32 rientrano apparentemente nel campo di applicazione della regola *de minimis*.
- (153) Riguardo alla garanzia nell'ambito della misura 30, l'elemento di aiuto può essere fissato a 41 760 DEM, se, come indicato al punto 125, viene applicato un equivalente sovvenzione del 2 %. La presunta misura 32 rientrante apparentemente nella categoria *de minimis* include sovvenzioni relative alla partecipazione a fiere per un importo di 294 000 DEM e sovvenzioni per riduzioni dei costi pari a 114 000 DEM. Inoltre, si dovrebbe aggiungere il nuovo valore della garanzia di cui alla misura 13 a partire dalla data in cui essa ha assistito i prestiti di mercato. Come illustrato al punto 47, questi prestiti ammontavano complessivamente a 7,329 milioni di DEM. Applicando in questo caso un equivalente sovvenzione del 2 % sull'importo dei prestiti coperti dalla garanzia, emerge un elemento di aiuto pari a 131 922 DEM. Di conseguenza, le misure apparentemente rientranti nella categoria *de minimis* nel periodo 1997-1999 sono pari ad un totale di 581 682 DEM. Quest'ultimo importo è ampiamente superiore al massimale della regola *de minimis*.
- (154) Alla luce di quanto precede, la Commissione non può accogliere che tutte queste misure rientrino nel campo di applicazione della regola *de minimis*. Di conseguenza esse costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87, numero 1, del trattato CE.

E. Nuovi aiuti

- (155) Alla luce delle considerazioni che precedono, la misura 8 a favore di Kahla I, nonché le misure 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 e 32 a favore di Kahla II vengono valutate come nuovi aiuti. Sulla base dei dati disponibili la Commissione non può giungere alla conclusione che esse sono conformi a regimi di aiuti approvati.

F. Compatibilità con il mercato comune

- (156) Il trattato CE prevede alcune eccezioni al principio dell'incompatibilità generale di aiuti di Stato con il mercato comune. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non possono essere applicate nel caso di specie, in quanto gli aiuti non costituiscono aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE disciplina ulteriori deroghe al principio dell'incompatibilità con il mercato comune. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) consente alla Commissione di autorizzare aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di alcune regioni. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) prevede l'approvazione di aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha pubblicato diversi orientamenti in cui vengono precisate le condizioni alle quali possono essere autorizzati aiuti sulla base di detta disposizione.

⁽⁵⁵⁾ Loc. cit., cfr. nota 37.

Aiuti concessi sino alla fine del 1996

- (157) La Germania non contesta che gli aiuti a favore di Kahla I, sebbene l'impresa di cui trattasi si trovi in una regione che può beneficiare di aiuti a finalità regionale in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, vanno valutati nell'ambito degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (1994), poiché lo scopo principale degli aiuti non era di natura regionale, bensì riguardava il ripristino della redditività a lungo termine di un'impresa in difficoltà. La Commissione rammenta a questo punto che occorre valutare solo l'aiuto concesso nell'ambito della misura 8.
- (158) In relazione a Kahla II, la Germania sostiene che lo scopo delle misure valutate come aiuti, non rientranti in regimi di aiuti approvati o non rientranti nella categoria *de minimis*, non fosse di natura regionale. La Commissione rammenta a questo punto che gli aiuti ad hoc da valutare includono le misure 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 e 32.
- (159) La Commissione ritiene che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽⁵⁶⁾ (orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale) non siano applicabili in ordine alla valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi tra il 1994 e il 1996. La nota 10 di questi orientamenti riporta che: «Gli aiuti ad hoc a favore di imprese in difficoltà sono disciplinati da norme specifiche e non sono concepiti come aiuti regionali in quanto tali». Le norme specifiche cui si fa riferimento sono gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (160) La Commissione rileva che gli attuali orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale non erano applicabili alla data della concessione dell'aiuto. Tuttavia le normative in vigore alla data della concessione, menzionate alla nota 2 dei suddetti orientamenti, stabiliscono chiaramente che non può essere concesso un aiuto di questa natura se così facendo si violano le norme specifiche in materia di aiuti a favore di imprese in difficoltà. Come illustrato nella precedente sezione B della valutazione (punti 106-118), la Commissione è giunta alla conclusione che fino al 1996 Kahla II era un'impresa in difficoltà. Di conseguenza gli aiuti ad hoc non possono essere valutati in base a queste disposizioni. Ciò emerge manifestamente anche sulla base del tipo di costi coperti dagli aiuti. La Commissione rinvia alla tabella 5, da cui si evince che l'80 % delle spese è stato destinato al rinnovamento di macchinari e capitale d'impresa, spese tipiche nell'ambito di una ristrutturazione, ma non nel quadro di un progetto d'investimento.
- (161) Alla luce di quanto precede, la Commissione non può giungere alla conclusione che il totale degli aiuti ad hoc concessi fino al 1996 a favore di Kahla II possono essere considerati come aiuti regionali compatibili con il mercato comune.
- (162) Di recente la Germania ha sostenuto che gli aiuti nell'ambito della misura 26 devono essere valutati come aiuti all'occupazione. Gli orientamenti in materia di occupazione⁽⁵⁷⁾ prevedono aiuti per la creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo la Germania, le sovvenzioni sono state impiegate per l'eliminazione di una parte degli impianti di Kahla II. Queste operazioni sono state svolte da disoccupati e hanno pertanto comportato un'occupazione temporanea di questi. Tali attività non hanno tuttavia consentito di creare alcun posto di lavoro netto. Neanche quest'aiuto può essere considerato un aiuto per il mantenimento di posti di lavoro, in quanto nell'impresa si è proceduto a una rilevante riduzione di personale (da 380 unità nel 1994 a 327 nel 1996). Inoltre, le spiegazioni della Germania relative all'utilizzo dell'aiuto, vale a dire occupazione temporanea di disoccupati, dimostrano manifestamente la tesi secondo cui non sono stati mantenuti posti di lavoro presso Kahla II. Pertanto la Commissione ritiene che, sulla base degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, la misura 26 non possa essere autorizzata come aiuto all'occupazione. Questa tesi della Commissione è valida anche in relazione agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore degli orientamenti, poiché questi ultimi si limitano a concretizzare una prassi già esistente e, in ogni caso, non può essere autorizzato un aiuto all'occupazione se non vengono creati o mantenuti posti di lavoro.

⁽⁵⁶⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. nota 50.

- (163) Poiché al momento della concessione dell'aiuto ad hoc l'impresa si trovava in difficoltà, occorre ora esaminare se l'aiuto accordato a favore di Kahla II fino al 1996 e l'aiuto a favore di Kahla I possano essere considerati compatibili con il mercato comune conformemente agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. A parere della Commissione, nessuno degli altri orientamenti comunitari, quali ad esempio la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo o per la tutela dell'ambiente, gli orientamenti per le PMI o la formazione, è in questo caso applicabile. Poiché tutte le misure di aiuto sono state concesse prima dell'entrata in vigore della versione rivista degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, occorre applicare gli orientamenti del 23 dicembre 1994 ⁽⁵⁸⁾. Si valuta ora la questione se le più importanti condizioni fissate in questi orientamenti siano soddisfatte.
- (164) Gli aiuti alla ristrutturazione costituiscono di norma una combinazione di aiuti destinati alla copertura di perdite, costi sociali, capitale d'impresa, ecc. e investimenti materiali. Quanto precede può essere chiaramente esaminato sulla base dello scopo degli aiuti a favore di Kahla I e delle misure concesse fino al 1996 a favore di Kahla II ⁽⁵⁹⁾.
- (165) Per quanto riguarda gli aiuti a favore di Kahla I, alla Commissione non è mai stato presentato un piano di ristrutturazione, come rilevato nella fase di apertura e di estensione del procedimento d'indagine formale. La mancanza di un piano di ristrutturazione implica che le condizioni necessarie all'autorizzazione della ristrutturazione in conformità degli orientamenti in materia di ristrutturazione non siano soddisfatte, in particolare l'esistenza di un solido piano di ristrutturazione per la concessione dell'aiuto ⁽⁶⁰⁾. Di conseguenza l'aiuto di cui alla misura 8 dev'essere valutato come incompatibile con il mercato comune.
- (166) Riguardo agli aiuti concessi tra il 1994 e il 1996 a favore di Kahla II, nella fase di apertura e di estensione del procedimento d'indagine formale la Commissione ha rilevato che vi erano elementi atti a far ritenere che l'impresa avesse effettuato una ristrutturazione. Le relazioni trasmesse dalla Germania descrivono misure destinate al ripristino della redditività: nuovo orientamento produttivo, riduzione del personale, sostituzione dei vecchi macchinari e impianti, chiusura di strutture di produzione, investimenti allo scopo di rispettare standard tecnici e norme in materia di ambiente ed elaborazione di una rete di distribuzione. Nel corso del procedimento d'indagine formale la Germania ha indicato che queste misure formavano parte del primo piano economico, successivamente sviluppato, e ha negato che esse potessero essere definite come piano di ristrutturazione. Nella lettera del 1° ottobre 2002 la Germania ha infine chiarito che qualora la Commissione consideri Kahla II come un'impresa in difficoltà, dette misure vanno interpretate come piano di ristrutturazione.
- (167) Tuttavia non è chiaro quale dei documenti trasmessi debba essere considerato come il piano di ristrutturazione rilevante. La Commissione nota che la prima relazione è stata elaborata prima della vendita dei beni patrimoniali e, inoltre, è stata definita esclusivamente per TIB al fine di decidere se fosse opportuno rilevare una partecipazione dell'impresa. Nonostante proponessero entrambe una serie di misure necessarie per la vitalità dell'impresa, a parere della Germania le misure sono state sviluppate dall'investitore. Qualora le relazioni in questione venissero considerate come piano di ristrutturazione, emergerebbe il fatto che le misure previste non costituiscono la versione definitiva del piano, in particolare riguardo all'esame dei costi per le misure proposte. La prima relazione

⁽⁵⁸⁾ Il paragrafo 7.5 degli orientamenti (1999) recita quanto segue: «La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato», e di fatto «sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto».

⁽⁵⁹⁾ Cfr. in particolare la tabella 5.

⁽⁶⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 22 marzo 2001, causa C-17/99, Repubblica francese/Commissione (Racc. 2001, pag. I-2481, punto 47).

prevedeva costi complessivi pari a 30,945 milioni di DEM, comprendenti investimenti, acquisto dei beni patrimoniali, copertura delle perdite e pagamenti di interessi sui prestiti. La seconda relazione proponeva misure per la ristrutturazione per un importo totale di 27,727 milioni di DEM, che includono investimenti (compreso il rilevamento dei beni patrimoniali), copertura di perdite e capitale d'impresa. Entrambe le relazioni hanno previsto spese che non coincidono con i costi descritti dalla Germania nel «piano d'investimento» e presentate in dettaglio nella tabella 5, sulla cui base si presume che l'aiuto sia stato concesso. L'elenco delle misure previste per finanziare detti costi, riportato in entrambe le relazioni, esclude numerosi aiuti effettivamente concessi a favore dell'impresa (cfr. tabella 4), il che vale parimenti per il «piano d'investimento» (tabella 5). Qualora uno di questi documenti venisse considerato come piano di ristrutturazione, la Commissione può quindi giungere solo alla conclusione che il piano non era quello definitivo o che l'impresa ha beneficiato di aiuti eccessivi.

- (168) Pur potendo essere considerati come piano di ristrutturazione, i documenti in questione non potrebbero essere valutati come versione definitiva di un tale piano. Inoltre non è chiaro in quale misura siano state effettivamente attuate le fasi proposte.
- (169) Per accertare se i criteri fissati negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione siano soddisfatti, la Commissione deve, da un lato, sapere con precisione quali fasi di ristrutturazione siano state effettuate al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa ⁽⁶¹⁾. Nonostante le reiterate richieste della Commissione, la Germania non ha mai trasmesso una versione definitiva del piano di ristrutturazione relativo a Kahla II, né indicato le misure effettivamente attuate al riguardo. La mancanza di un piano di ristrutturazione rende impossibile l'esame dei criteri di questi orientamenti.
- (170) Dall'altro lato, la Commissione rileva che il contributo privato al totale dei costi non può essere considerato come rilevante. Occorre rammentare che la Commissione ha presentato alla Germania un invito formale a trasmettere informazioni su ogni contributo realizzato o da realizzare da parte di un investitore privato. Nella lettera del 1° ottobre 2002 la Germania elenca il presunto finanziamento privato secondo quanto emerge dalla relazione del 29 novembre 1993. Il finanziamento in questione consiste in una partecipazione del signor Raithel pari a 2,055 milioni di DEM, in pagamenti di interessi sui prestiti al signor Raithel per un importo di 986 000 DEM, in un flusso di cassa per 2,217 milioni di DEM e nel conferimento di capitale di TIB per un importo di 7,975 milioni di DEM.
- (171) Il presunto contributo dell'investitore consisteva in due prestiti a tasso agevolato concessi dallo Stato (misure 16 e 17) per un importo totale di 2 milioni di DEM e 55 000 DEM, che l'investitore ha apportato nell'impresa come capitale proprio prelevandolo dalle risorse proprie. Solo l'ultimo contributo era di natura puramente privata. Il prestito di 200 000 DEM, di cui alla misura 16, era assicurato da una garanzia del Bund. Il prestito di 1,8 milioni di DEM, previsto nell'ambito della misura 17, era garantito da un'ipoteca sul patrimonio immobiliare di Kahla II. L'acquisto dei beni patrimoniali è stato finanziato da aiuti di Stato. Tenuto conto del fatto che detti prestiti sono stati concessi mediante risorse statali e alla luce delle garanzie fornite, i prestiti di cui alle misure 16 e 17 non possono essere chiaramente considerati come contributo di un investitore privato. In relazione ai presunti nuovi pagamenti d'interessi per un importo pari a 986 000 DEM, la Commissione non ha mai ottenuto informazioni. Essi si riferiscono probabilmente agli interessi corrisposti dal signor Raithel per i due prestiti di cui alle misure 16 e 17. Tuttavia, questi pagamenti d'interesse non finanziano costi relativi alla ristrutturazione. Per quanto attiene al flusso di cassa, la Commissione rileva che un utile programmato, che dev'essere conseguito dall'impresa, non viene considerato come un contributo rilevante in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Inoltre, la Commissione non sa se il flusso di cassa in questione sia stato effettivamente conseguito o se sia stato impiegato per coprire i costi della ristrutturazione.

⁽⁶¹⁾ Cfr. nota 59.

- (172) Poiché l'impresa ha iniziato a registrare un certo utile, il 30 marzo 1998 l'investitore ha convertito parte dei prestiti pubblici in prestiti privati. Questo contributo era tuttavia incerto al momento della concessione degli aiuti ed è stato apportato solo dopo la ristrutturazione. Si può pertanto ritenere che il successivo contributo sia stato possibile solo grazie al miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa tramite gli aiuti di Stato. La Commissione rileva inoltre che il contributo è stato possibile solo grazie ad una garanzia del 90 % a fronte di detti prestiti ⁽⁶²⁾. Inoltre ciò è nuovamente avvenuto al termine della ristrutturazione, non essendo chiaro né al momento della concessione degli aiuti né ora quali risorse siano state utilizzate a tale scopo. Infine, mancando una distinta dei costi totali relativi alla ristrutturazione, non si può concludere che il contributo privato era rilevante.
- (173) Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi solo sulla base di un piano di ristrutturazione concludente, che comprenda anche misure atte a compensare i possibili effetti negativi dell'aiuto e un contributo rilevante proveniente da risorse private. Poiché, nonostante l'ingiunzione di fornire informazioni, non esistono elementi che corroborino la concessione dell'aiuto in base ai detti requisiti, emerge che di fatto le condizioni in questione non sono state soddisfatte. Di conseguenza gli aiuti ad hoc concessi a Kahla II fino al 1996 costituiscono aiuti alla ristrutturazione incompatibili con il mercato comune.
- (174) Alla luce di quanto precede, la Commissione non può giungere alla conclusione che gli aiuti ad hoc concessi a Kahla II fino al 1996 possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Aiuti concessi dopo il 1997 a favore di Kahla II

- (175) Tenuto conto dei risultati di gestione piuttosto positivi ottenuti dall'impresa, secondo la Commissione, a partire dal 1997 Kahla II non può più essere considerata come impresa in difficoltà. Conformemente alla richiesta della Germania, la Commissione ha valutato gli aiuti concessi a favore di Kahla II nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. La Commissione fa presente che ciò riguarda esclusivamente le misure 30 e 32, che devono essere considerate come aiuti ad hoc, in quanto le restanti misure costituiscono aiuti esistenti.
- (176) Ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, un singolo aiuto ad hoc concesso ad un'unica impresa può avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre i suoi effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. Essi si iscrivono generalmente nel quadro di politiche industriali puntuali o settoriali e si discostano spesso dallo spirito della politica degli aiuti regionali in quanto tale. Di conseguenza, salvo prova contraria, questi aiuti non soddisfano le condizioni indicate negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. La Commissione rileva che il mercato della porcellana è saturo e il settore della porcellana è caratterizzata da sovraccapacità. Ciò si aggiunge alle supposizioni negative in relazione agli aiuti ad hoc, in quanto ogni aiuto all'investimento potrebbe incidere negativamente sul settore.
- (177) Gli aiuti a finalità regionale hanno come oggetto o l'investimento produttivo (investimento iniziale) o la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento. Per investimento iniziale s'intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento).
- (178) La Commissione rileva anzitutto che una parte degli aiuti interessati (misura 32) consiste in sovvenzioni concesse apparentemente a favore della ricerca e dello sviluppo, dell'integrazione di lavoratori, della partecipazione a fiere e della riduzione dei costi. Tali spese non costituiscono investimenti. Dall'altro canto, la misura 30 è una garanzia a fronte di un prestito che avrebbe potuto essere utilizzato per investimenti, sebbene la Germania non abbia mai fatto valere questo punto.

⁽⁶²⁾ Il contratto di prestito prevedeva come ulteriori garanzie le stesse ipoteche figuranti nella tabella 10 e il trasferimento dell'assicurazione vita-rischio del signor Raithel pari a 1,8 milioni di DEM.

- (179) La Commissione ha espressamente e formalmente invitato la Germania a elaborare una descrizione degli investimenti effettuati o da effettuare. Ai fini dell'esame della questione relativa alla realizzazione di un investimento iniziale, la Germania ha presentato esclusivamente i piani d'investimento riportati alle tabelle 7 e 9. La Germania non ha trasmesso alcuna descrizione del presunto progetto d'investimento. Secondo questi piani, sono stati effettuati acquisti di macchinari e investimenti in impianti esistenti. Non essendo state fornite ulteriori spiegazioni, la Commissione non può giungere alla conclusione che detti investimenti sono connessi all'ampliamento dello stabilimento o ad un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione.
- (180) Inoltre, anche se così fosse, la Commissione non potrebbe basarsi su informazioni al riguardo. Ne consegue che i costi totali ammissibili non possono essere determinati. Pertanto è impossibile stabilire se l'intensità massima ammissibile dell'aiuto del 35 % venga rispettata in relazione al cumulo con gli altri aiuti all'investimento rientranti in regimi di aiuti approvati (misure 28, 29 e una parte della misura 33).
- (181) Inoltre, conformemente al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, per garantire che gli investimenti produttivi siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25 %. L'apporto minimo deve essere esente da qualsiasi aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.
- (182) La Commissione ha invitato espressamente e formalmente la Germania a fornire informazioni su ogni apporto effettuato o da effettuare da parte dell'investitore. Dai dati disponibili emerge che il 30 marzo 1998 l'investitore ha trasformato i prestiti pubblici in prestiti di mercato. Tuttavia non è certo che questi prestiti possano essere valutati come un contributo privato esente da aiuti, in quanto essi si riferiscono ad aiuti concessi in precedenza. Inoltre anche detti prestiti di mercato hanno continuato ad essere coperti da una garanzia statale del 90 %. Dalla tabella 8 si evince che il contributo proprio ai presunti investimenti realizzati tra il 1997 e 1998 era pari ad un importo totale di 2,406 milioni di DEM. Tuttavia non è stata fornita alcuna spiegazione in merito alla provenienza di questo apporto. Non esistendo un chiarimento in tal senso, la Commissione non può pervenire alla conclusione che il contributo del beneficiario dell'aiuto corrispondeva a un importo pari ad almeno il 25 % dei costi complessivi di investimento.
- (183) Queste misure non possono neppure essere considerate come aiuti a favore delle imprese compatibili con il mercato comune in quanto non sono soddisfatte le condizioni fissate negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. Conformemente a tali condizioni, è possibile concedere simili aiuti quando siano giustificati sulla base del contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e la loro entità sia adeguata agli svantaggi da compensare. La Germania non ha dimostrato questi punti. Essa non ha neanche comprovato che l'aiuto è limitato *ratione temporis* e progressivamente ridotto.
- (184) In sintesi la Commissione non può giungere alla conclusione che i presunti investimenti effettuati da Kahla II a partire dal 1997 costituiscono investimenti ammissibili in conformità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Inoltre non vi è prova del fatto che il 25 % dei costi totali fosse esente da aiuti e sia stato coperto dal beneficiario dell'aiuto. Infine, la Commissione non può concludere che l'aiuto ha un'incidenza positiva sulla regione o sul mercato. Di conseguenza la Commissione non può considerare che gli aiuti possano essere valutati come compatibili con il mercato comune in conformità degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

CONCLUSIONI

- (185) La Commissione constata che la Germania ha concesso l'aiuto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può giungere alla conclusione che gli aiuti ad hoc a favore di Kahla I e Kahla II possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

- (186) Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽⁶³⁾, gli aiuti incompatibili con il mercato comune devono essere recuperati, a meno che il recupero dell'aiuto sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. A parere della Commissione, il caso di specie non rientra in questa categoria. In particolare, i fatti di specie non dimostrano che il beneficiario possa far valere legittime aspettative.
- (187) Tutti gli aiuti illegali e incompatibili concessi a Kahla I e Kahla II devono pertanto essere recuperati. Per quanto attiene alle misure d'aiuto già rimborsate, deve tuttavia avvenire un rimborso nella misura in cui l'importo recuperato è inferiore a quello inclusivo di interessi sulla base del tasso di riferimento applicabile ad aiuti a finalità regionale.
- (188) L'aiuto da recuperare produce interessi a decorrere dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di recupero. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per l'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti regionali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kahla Porzellan GmbH relativo alla misura 8: i proventi derivanti dall'utilizzo dei terreni dell'impresa e impiegati per la copertura dei crediti garantiti dalla Treuhand, non è compatibile con il mercato comune.
2. I seguenti aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Kahla/Thüringen Porzellan GmbH sono incompatibili con il mercato comune:
 - a) misura 11: una partecipazione di capitale di TIB;
 - b) misura 12: un prestito partecipativo di TIB;
 - c) misure 13, 14, 23 e 30: garanzie del 90 % del *Land* Turingia;
 - d) misura 15: una sovvenzione del *Land* Turingia;
 - e) misura 16: un prestito coperto da capitale proprio concesso da una banca statale;
 - f) misura 21: un prestito concesso da una banca statale;
 - g) misura 26: sovvenzioni a favore dell'occupazione;
 - h) misura 27: misure per l'integrazione di lavoratori, per la partecipazione a fiere e per la pubblicità;
 - i) misura 32: misure a favore di ricerca e sviluppo, integrazione di lavoratori, partecipazione a fiere e riduzioni di costi.

⁽⁶³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Articolo 2

1. La Repubblica federale di Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti di cui all'articolo 1, illegittimamente concessi al beneficiario. Se queste misure sono già state rimborsate, ha luogo un rimborso nella misura in cui l'importo recuperato è inferiore a quello comprensivo di interessi sulla base del tasso d'interesse di riferimento applicabile alla data di concessione degli aiuti a finalità regionale.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
